

(A)



CENTRALE UNICA DI COMMITENZA

*Alba – Barbaresco – Castagnito – Castellinaldo d’Alba - Corneliano d’Alba – Govone - Guarene –
Mango – Magliano Alfieri – Montaldo Roero - Montelupo Albese - Neive – Neviglie - Pocapaglia –
Priocca - Roddi – Rodello - S. Stefano Roero - Treiso – Verduno*

**ACCORDO QUADRO PER L’AFFIDAMENTO AD UN UNICO OPERATORE
ECONOMICO
DEI SERVIZI DI ASSISTENZA ALL’AUTONOMIA E ALLA
COMUNICAZIONE DI CUI ALLA L. 104/1992
RIVOLTI AGLI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI FREQUENTANTI GLI
ISTITUTI COMPRESIVI DI ALBA**

CAPITOLATO TECNICO GENERALE

Sommario

| | |
|--|----|
| PARTE PRIMA – DISPOSIZIONI GENERALI | 4 |
| 1. Premesse e obiettivi dell'Accordo Quadro | 4 |
| 2. Oggetto dell'Accordo Quadro | 4 |
| 3. Definizioni | 6 |
| 4. Disciplina contrattuale e norme regolatrici | 8 |
| 5. Fabbisogni e valore dell'Accordo Quadro | 9 |
| 5.1 Amministrazioni aderenti all'Accordo quadro | 11 |
| 6. Durata del Contratto ed esecuzione d'urgenza | 12 |
| 7. Stipula del contratto di Accordo Quadro e relative spese | 13 |
| 8. Inefficacia del contratto | 13 |
| PARTE SECONDA – DISCIPLINA DEI CONTRATTI ATTUATIVI | 14 |
| 9. Procedura per l'Affidamento degli appalti specifici (contratti attuativi) | 14 |
| 9.1 Consegna del servizio | 16 |
| 10. Rendiconti, Fatturazione e pagamenti | 16 |
| 10.1 Rendicontazione | 16 |
| 10.2 Fatturazione e pagamenti | 17 |
| 10.3 Anticipazione del prezzo. | 19 |
| 11. Revisione prezzi | 19 |
| 11.1 Modalità di applicazione della presente clausola di revisione dei prezzi. | 19 |
| 12. Disciplina sulla tracciabilità dei pagamenti | 20 |
| 13. Rapporti contrattuali | 22 |
| 14. Sospensione delle prestazioni ed esecuzione d'ufficio | 22 |
| 15. Garanzie definitive | 23 |
| 16. Responsabilità e garanzie | 25 |
| 17. Disposizioni sulla manodopera impiegata e clausole sociali | 26 |
| 18. Penali | 27 |
| 18.1 Procedimento di contestazione ed applicazione delle penalità | 29 |
| 19. Clausola di forza maggiore | 30 |
| 20. Risoluzione del Contratto | 31 |
| 21. Recesso | 34 |
| 22. Esecuzione o completamento nel caso di procedura di insolvenza o di impedimento alla prosecuzione dell'affidamento con l'esecutore designato | 36 |
| 23. Vicende soggettive dell'appaltatore | 36 |
| 24. Fallimento dell'appaltatore o morte del titolare | 36 |
| 25. Subappalto e subcontratti | 37 |

| | | |
|-----|---|----|
| 26. | Divieto di cessione del contratto e del credito | 39 |
| 27. | Controlli sull'impresa avvalente e sull'impresa ausiliaria | 39 |
| 28. | Modifiche contrattuali e variazione delle prestazioni | 40 |
| 29. | Rinegoziazione | 41 |
| 30. | Direzione dell'esecuzione del contratto e verifica di conformità | 42 |
| 31. | Attività di controllo e verifiche di Conformità | 43 |
| 32 | Contestazioni in corso di esecuzione e riserve | 43 |
| 33 | Norme per la gestione delle problematiche inerenti alla sicurezza del lavoro | 44 |
| 34 | Competenze, oneri e obblighi a carico dell'Appaltatore | 45 |
| 35 | Domicilio, responsabilità e Responsabile Tecnico | 46 |
| 36 | Clausole per la protezione dei dati | 46 |
| 37 | Sicurezza e rispetto della normativa in materia di protezione dei dati | 47 |
| 38 | Codice di comportamento e obblighi in tema di "Legge Anticorruzione" | 49 |
| 39 | Rinvio a disposizione di legge | 49 |
| 40 | Risoluzione in via transattiva di controversie riguardanti l'esecuzione del contratto | 50 |
| 41 | Definizione delle controversie | 50 |

PARTE PRIMA – DISPOSIZIONI GENERALI

1. Premesse e obiettivi dell'Accordo Quadro

Il presente documento è finalizzato alla **stipulazione di un Accordo Quadro con un unico operatore economico, ai sensi dell'art. 59, comma 3, del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i.**, di seguito anche "Codice", da parte della Centrale di Committenza di Alba (o "C.U.C.") per conto delle stazioni appaltanti aderenti, di seguito indicate, per l'approvvigionamento del servizio di assistenza all'autonomia e alla comunicazione, come previsto dalla Legge 104/1992 e dal D. Lgs. 66/2017.

In base a quanto previsto dall'art. 62 comma 7, lett. a) e b) del Codice, le centrali di committenza progettano, aggiudicano e stipulano contratti o accordi quadro per conto delle stazioni appaltanti qualificate e non qualificate.

Il presente Capitolato Tecnico generale (di seguito anche "Capitolato") disciplina le clausole di esecuzione dell'Accordo Quadro (anche "AQ") con l'operatore economico (o "Appaltatore"), così come definito dall'art. 65 e all'art. 1, lett. l) dell'Allegato I.1 del D. Lgs. 36/2023, risultato aggiudicatario in esito alla procedura di affidamento dell'accordo quadro stesso. Esso è volto a definire le condizioni generali e le clausole che regoleranno i contratti applicativi specifici che, per le finalità di cui sopra, verranno stipulati nel periodo di validità (efficacia) dell'Accordo Quadro dalle stazioni appaltanti aderenti (nel seguito anche "Amministrazioni committenti" o "Amministrazioni deleganti").

Durante il suo periodo di vigenza, l'Accordo Quadro potrà essere utilizzato esclusivamente secondo le condizioni e le modalità disciplinate dal presente Capitolato e dai relativi allegati.

Il ricorso all'istituto dell'accordo quadro ex art. 59 del D. Lgs. 36/2023 garantisce alla C.U.C. la conclusione di un contratto normativo, dal quale non scaturiscono effetti reali o obbligatori, ma la cui efficacia consiste nel vincolare la successiva manifestazione di volontà contrattuale delle parti, che non potranno successivamente apportare modifiche sostanziali alle condizioni fissate nell'Accordo Quadro.

2. Oggetto dell'Accordo Quadro

Costituisce oggetto del presente Accordo Quadro, per ognuno degli Istituti Comprensivi che aderiranno all'AQ tramite propri contratti attuativi (vedasi Tabella 1), l'approvvigionamento del servizio di assistenza all'autonomia scolastica e alla comunicazione, in conformità alle specifiche tecniche e alle clausole contrattuali dettagliate nel presente Capitolato, mediante l'affidamento e la stipula degli specifici Contratti Applicativi dell'Accordo Quadro.

Ai servizi alla persona in oggetto, come individuati dall'allegato XIV alla direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, che sono stati identificati con il codice **CPV 85311200-4 "Servizi di assistenza sociale per disabili"** si applica l'art. 128 del D. Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii.

| Stazioni appaltanti committenti alla data di approvazione del Capitolato | Stazioni appaltanti committenti a partire dall'a.s. 2026/2027 |
|---|--|
| I.C. Alba Quartiere Moretta | I.C. Alba Quartiere Moretta |
| I.C. Alba Quartiere Piave – San Cassiano | I.C. Alba Quartiere Piave – San Cassiano |
| I.C. Alba Quartiere Centro Storico | I.C. Centro Storico e Mussotto ¹ |
| I.C. Alba Quartiere Mussotto | |

Tabella 1

L'Accordo Quadro ha per oggetto la disciplina e regolamentazione dei contratti specifici che verranno stipulati durante il periodo di durata dello stesso, con le modalità di cui all'art. 9 del presente Capitolato. Costituisce in particolare oggetto dell'Accordo Quadro le disposizioni relative alla procedura di aggiudicazione dei servizi specifici in ragione delle condizioni stabilite nel presente Capitolato e nell'Accordo stesso, i cui appalti sono aggiudicati entro i limiti delle condizioni fissate nell'accordo quadro stesso.

L'erogazione del servizio dovrà essere eseguita dall'Appaltatore in relazione ai singoli ordinativi disposti da ciascuna stazione appaltante aderente, i quali assumeranno valenza di Contratti Applicativi dell'Accordo Quadro, come ulteriormente disciplinato dal presente Capitolato.

Il **Progetto** a base di gara è costituito dai seguenti allegati:

- A.** Capitolato Tecnico Generale dell'Accordo Quadro;
- B.** Relazione generale illustrativa e Documento di stima economica;
- C.** Capitolato Tecnico speciale del servizio, sottoscritto dagli Istituti Comprensivi, e contenente le disposizioni comuni su: -erogazione del servizio, -elementi tecnico professionali richiesti all'affidatario.

Costituiscono inoltre parte integrante e sostanziale del Progetto:

- Schema di contratto di Accordo Quadro
- Schema di contratto attuativo,

oltre ad altra documentazione prevista dal Disciplinare di gara.

Resta inteso che l'aggiudicazione del contratto di AQ non vincola in alcun modo l'Amministrazione e/o le Stazioni Appaltanti a dar corso ai successivi ordinativi.

¹ A seguito delle Deliberazioni di Consiglio e Giunta Regionale - D.C.R. n. 86-12429 del 3/06/2025, D.G.R. n. 4-1768 del 03/11/2025 D.G.R. n. 2-1895 del 27/11/2025, gli I.C. Mussotto-Sinistra Tanaro e Alba Centro Storico saranno oggetto di dimensionamento, andando a costituire, a far data dall'a.s. 2026/2027, un nuovo Istituto Comprensivo unico denominato "Centro Storico e Mussotto".

La ripartizione del monte ore di assistenza attribuita ad ogni Amministrazione committente, come indicato all'interno della Relazione generale illustrativa e documento di stima economica, è intesa come meramente indicativa e presuntiva, dato che è stata quantificata sulla base di una proiezione delle ore presunte in riferimento ai dati pregressi e quelli noti per l'a.s. 2026/2027.

Prima dell'avvio di ogni anno scolastico, ogni I.C. quantificherà il **fabbisogno del servizio, sotto forma di monte ore annuo presunto²**, in base al quale, previa autorizzazione del Comune di Alba, provvede all'invio della Rdo e alla richiesta del CIG derivato (c.d. contratto attuativo originario).

In caso di sopraggiunte esigenze, ed esclusivamente previo accordo con il Comune di Alba che trasferisce le risorse per il finanziamento del servizio, **gli I.C. potranno stipulare successivi contratti attuativi, durante il corso del medesimo anno scolastico, di importo massimo aggiuntivo del quinto, ai sensi dell'art. 120 comma 9 del Codice appalti, calcolato sull'importo del contratto originario.**

L'Appaltatore è comunque obbligato a eseguire le prestazioni oggetto dell'appalto anche in ragione di quanto previsto nella propria Offerta Tecnica. Il mancato rispetto degli impegni assunti con la propria Offerta Tecnica, secondo le tempistiche previste, potrà comportare l'applicazione della penale di cui al successivo art. 18, fermo restando la facoltà della C.U.C. di Alba di procedere alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 20 del presente Accordo Quadro.

Ai sensi dell'art. 59 comma 5-bis, in fase di stipula dei contratti attuativi dell'Accordo Quadro, solo qualora non sia possibile preservare l'equilibrio contrattuale e non risulti possibile ripristinarlo mediante una rinegoziazione secondo oggettiva buona fede, ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera b) del Codice, è fatta salva la facoltà dell'operatore economico o della stazione appaltante di non procedere alla stipula.

Trova sempre applicazione l'articolo 1374 del codice civile.

3. Definizioni

Nell'ambito del presente Capitolato si intende per:

- Amministrazione: Centrale di committenza di Alba - Ente Capofila: Comune di Alba, P.zza Risorgimento 1 -12015 Alba (CN);
- Stazione Appaltante/ o Amministrazione committente/contraente/delegante: le stazioni appaltanti aderenti (di cui al precedente art. 2) beneficiarie dei servizi erogati dall'Appaltatore;
- Appaltatore: l'Operatore economico risultato aggiudicatario della procedura di gara per

² Il monte ore complessivo effettivo utilizzato da ogni I.C. nel corso di ogni anno scolastico e nel corso di tutta la validità dell'Accordo quadro potrà anche differire dai totali presuntivi di cui alla Tab. 1 della Relazione generale illustrativa (v. successiva Tabella 2), fermo restando il monte ore totale, fisso e non superabile, coperto dall'importo dell'Accordo Quadro.

l'affidamento dell'Accordo Quadro ed esecutore dei relativi contratti di appalto attuativi;

- R.T.I.: Un insieme di operatori economici, costituito anche mediante scrittura privata, secondo quanto ulteriormente previsto all'art. 68 del D. Lgs. 36/2023;
- Progetto:
 - Il progetto del servizio approvato, sulla base del quale è stata espletata la gara di Accordo Quadro;
- Capitolato Tecnico Generale: Il presente documento, unitamente ai relativi allegati, facente parte sostanziale del progetto;
- Accordo Quadro: l'accordo concluso, mediante stipula di apposito contratto, sulla base del presente Capitolato (compresi tutti i documenti ad esso allegati, nonché i documenti ivi richiamati) tra l'Amministrazione e l'Appaltatore, il cui scopo è quello di stabilire le clausole relative agli appalti da aggiudicare durante un dato periodo, in particolare per quanto riguarda i prezzi e, se del caso, le quantità previste;
- RdO: Richiesta di Offerta o Richiesta di Preventivo, rappresentata dal documento trasmesso telematicamente, con cui l'Amministrazione manifesta la volontà di aderire e utilizzare l'Accordo Quadro, inviata all'Appaltatore attraverso la piattaforma telematica di approvvigionamento digitale in uso;
- Ordinativo di fornitura: Il documento informatico di conferma della RdO attivata, qualora previsto dalla piattaforma in uso, sottoscritto con firma digitale da persona autorizzata di entrambe le Parti (Stazione Appaltante e Appaltatore), con cui è stipulato un Contratto Attuativo, che avrà esecuzione mediante le previste modalità operative, impegnando l'Appaltatore alla prestazione di quanto ivi richiesto;
- Contratto Attuativo: Appalto che può essere aggiudicato/affidato dalla Stazione Appaltante all'Appaltatore durante il periodo di durata dell'Accordo Quadro, attuativo dell'Accordo stipulato, mediante scrittura privata (come da Schema di contratto attuativo) previo invio della RdO che recepisce le prescrizioni e le condizioni fissate nel presente Capitolato;
- Sede/i di consegna: il luogo e le sedi appartenenti alle rispettive Amministrazioni Contraenti, indicate nell'RdO, presso il quale l'Appaltatore deve svolgere le prestazioni;
- Servizi connessi: tutti i servizi compresi nella prestazione e le attività necessarie al perfetto adempimento, secondo quanto stabilito nel presente Capitolato, nel contratto di AQ e in tutta la documentazione di gara in esso richiamata;
- Codice dei contratti: Decreto Legislativo n. 36 del 31 marzo 2023 e ss.mm.ii.;
- DUVRI: Documento di valutazione dei rischi previsto dall'art. 26 comma 3 del D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.;
- RUP: Responsabile Unico di Progetto: figura individuata sia dalla C.U.C. che dalla Stazione Appaltante, per le parti di rispettiva competenza;
- DEC: Direttore dell'esecuzione del contratto: figura individuata sia dalla C.U.C. che dalla Stazione Appaltante, per le parti di rispettiva competenza;
- Parti del Contratto di AQ: C.U.C. di Alba e Appaltatore;
- Parti del Contratto Attuativo: Stazione Appaltante (Amministrazione Committente) e

Appaltatore.

4. Disciplina contrattuale e norme regolatrici

Le condizioni e le modalità di esecuzione delle prestazioni sono quelle indicate nel presente **Capitolato tecnico generale (A) e nel Capitolato tecnico speciale (C), come successivamente integrate dall'offerta presentata in sede di gara.**

L'esecuzione dei servizi oggetto del presente Accordo Quadro e dei singoli Contratti Attuativi (appalti specifici) è regolamentata con la seguente gerarchia:

- I. dalle clausole del contratto di Accordo Quadro stipulato tra l'Amministrazione e l'Appaltatore e dai suoi allegati che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti tra le Parti relativamente alle attività e prestazioni contrattuali;
- II. dalle clausole del presente atto e dai suoi allegati che, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del contratto di Accordo Quadro di cui al punto precedente; l'appaltatore dovrà comunque rispettare i minimi inderogabili fissati dal presente Capitolato avendo gli stessi, per esplicita statuizione, carattere di prevalenza rispetto alle diverse o minori prescrizioni riportate negli altri atti contrattuali;
- III. dalle disposizioni di cui al D. Lgs. 36 del 31 marzo 2023 e s.m.i.;
- IV. dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato.

Il contratto di Accordo Quadro, unitamente al presente Capitolato, definisce la disciplina normativa e regolamentare per la stipula, validità ed esecuzione dei singoli contratti d'appalto attuativi della medesima; infatti, esso rappresenta le condizioni generali dei Contratti di Appalto che saranno stipulati tra l'Amministrazione committente e l'Appaltatore attraverso l'emissione dei relativi Contratti Attuativi, nei quali saranno specificate, a misura, le prestazioni oggetto di ciascun appalto specifico.

In particolare, la sottoscrizione del contratto di Accordo Quadro non vincola in alcun modo le Amministrazioni all'acquisto di quantitativi minimi, bensì dà origine unicamente ad un obbligo dell'Appaltatore di accettare, mediante esecuzione, fino a concorrenza dell'Importo contrattuale stabilito, gli Ordinativi nel periodo della sua validità ed efficacia.

Per quanto non previsto nel presente Capitolato, che costituisce parte integrante del contratto di Accordo Quadro, valgono le disposizioni di legge vigenti.

In caso di norme del presente Capitolato tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari oppure all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.

Ove ricorra la necessità di interpretare clausole contrattuali, si opera avendo riguardo alle finalità e ai risultati perseguiti con l'iniziativa contrattuale, considerando altresì l'applicazione dei principi previsti dal D. Lgs. 36/2023.

L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del presente Capitolato, è effettuata tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del Codice Civile.

Le clausole dell'Accordo Quadro e dei Contratti Attuativi sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti in vigore, ovvero che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che, in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorative per l'Appaltatore, quest'ultimo rinuncia a promuovere azione o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere, fatto comunque salvo quanto ulteriormente previsto in merito dal presente Capitolato.

Nel caso in cui dovessero sopraggiungere provvedimenti di pubbliche autorità dai contenuti non suscettibili di inserimento di diritto nell'Accordo Quadro e nei Contratti Attuativi (norme aventi carattere non cogente) e che fossero parzialmente o totalmente incompatibili con l'Accordo Quadro e/o con i Contratti Attuativi, l'Amministrazione Contraente da un lato e l'Appaltatore dall'altro potranno concordare le opportune formulazioni sul presupposto di un equo temperamento dei rispettivi interessi e nel rispetto dei criteri di aggiudicazione della gara.

L'accordo viene concesso e accettato ai patti, termini, modalità e condizioni inderogabili e inscindibili di cui al presente Capitolato, e fanno parte integrante e sostanziale del contratto di Accordo Quadro, ancorché non materialmente allegati, i seguenti documenti:

- il presente Capitolato Tecnico generale;
- il Disciplinare di gara;
- l'offerta dell'Appaltatore;
- in caso di R.T.I., il relativo atto costitutivo;
- in caso di avvalimento o contratto di rete, il relativo contratto.

Sono contrattualmente vincolanti per le Parti le leggi e le norme vigenti in materia di contratti pubblici e in particolare:

- il Codice dei contratti (D. Lgs. 36/2023 e s.m.i.);
- il D.P.R. 207/2010, per gli articoli non abrogati;
- le leggi, i decreti, i regolamenti e le circolari ministeriali emanate e vigenti alla data di esecuzione del contratto nonché le norme vincolanti in specifici ambiti territoriali, quali la Regione, Provincia e Comune in cui si esegue l'appalto;
- delibere, pareri e determinazioni emanate dall'Autorità Nazionale Anti Corruzione (ANAC);
- le norme tecniche emanate da C.N.R., U.N.I., C.E.I.

5. Fabbisogni e valore dell'Accordo Quadro

La **durata** dell'Accordo Quadro è pari alla durata massima prevista dall'art. 59 comma 1 del Codice (anni quattro), intesi come 36 mesi, con possibilità di rinnovo per ulteriori 12 mesi, come successivamente specificato all'art. 6.

Il **valore massimo** del presente Accordo Quadro, calcolato a norma dell'art. 14 comma 16 come **l'importo massimo stimato al netto dell'IVA del complesso dei contratti previsti e presumibilmente aggiudicati durante l'intera durata dell'AQ**, è pari ad **€ 1.279.748,40**, IVA esclusa, come indicato nel Documento di stima economica (Quadro Economico) contenuto nella Relazione generale illustrativa.

Il **costo per la manodopera**, compreso nell'importo massimo dell'Accordo Quadro, è

(A)

stato stimato complessivamente in € 1.221.312,40 (esclusa IVA di legge).

Trattandosi di Accordo Quadro, gli **oneri per la sicurezza** e la salute nel cantiere, compresi nel valore massimo, sono stati quantificati in **€ 0,00**. L'effettiva quota dei costi della sicurezza da imputare all'ammontare di ciascun appalto specifico, verrà computata di volta in volta, in relazione alle attività da svolgere, all'interno dei singoli contratti, previa redazione del DUVRI; tale importo non è assoggettato ad alcun ribasso di gara (come disposto dalla normativa vigente in tema di appalti e di sicurezza sui luoghi di lavoro).

Con riferimento a ciascuna stazione appaltante committente aderente all'AQ, la suddivisione del fabbisogno totale orario sul periodo massimo di durata dell'Accordo è stata presunta come segue:

| Stazioni appaltanti committenti | | ripartizione presunta ore assistenza | | | | |
|---|----------------|--------------------------------------|---------------|---------------|-----------------------|---------------|
| | | 2026/2027 | 2027/2028 | 2028/2029 | rinnovo: 2029/2030 | |
| I.C. Alba Quartiere Moretta | | 4.039 | 4.039 | 4.039 | 4.039 | |
| I.C. Alba Quartiere Piave – San Cassiano | | 4.725 | 4.725 | 4.725 | 4.725 | |
| I.C. Centro Storico e Mussotto | Centro storico | 3.780 | 3.780 | 3.780 | 3.780 | |
| | Mussotto | 2.065 | 2.065 | 2.065 | 2.065 | |
| | | 14.609 | 14.609 | 14.609 | 14.609 | 58.436 |

Tabella 2

Si precisa che il fabbisogno-ore di assistenza complessivo in gara, pari a 58.436 ore, è da considerarsi massimo e invariabile, mentre la sua suddivisione di cui alla Tabella 2 nell'arco temporale di durata dell'AQ è da considerarsi unicamente presuntiva, in quanto frutto di una stima relativa al fabbisogno delle Amministrazioni committenti, desunto su base storica in relazione agli acquisti degli ultimi anni, e presunto in relazione alle future esigenze.

Il Valore massimo dell'AQ, per la durata totale comprensiva di rinnovo, su cui verrà acquisito il CIG di gara, è stato calcolato come segue:

- **58.436** n. ore, inteso come fabbisogno di assistenza massimo presunto dalla somma dei fabbisogni di tutte le Amministrazioni Committenti;

x

- **€ 21,90** costo orario a base di gara, IVA esclusa, di cui € 20,90 corrispondenti all'importo unitario della manodopera stimato dalla stazione appaltante, ed € 1,00 per altri costi, comprensivi di spese generali ed utili di impresa;

= € 1.279.748,40, IVA esclusa, di importo massimo, comprensivo di € 1.221.312,40 per costi della manodopera ed € 58.436,00 per altri costi, comprensivi di spese generali ed utili di impresa.

Tale importo massimo non è vincolante per l'Amministrazione o per le Stazioni Appaltanti e può anche non essere raggiunto dal totale degli importi dei contratti attuativi rispettivamente stipulati nel corso del periodo di validità. Tale importo costituisce solo un limite massimo di accettazione degli ordinativi da parte dell'aggiudicatario. **Il Comune di Alba, pertanto, non risponderà nei confronti dell'Appaltatore in caso di emissione di ordinativi inferiori.**

Di conseguenza, ogni Istituto comprensivo rimane libero di:

- acquistare, nel corso del periodo, discostandosi dai quantitativi indicati annualmente per singola Amministrazione committente in Tab.2;
- acquistare quantitativi anche di molto inferiori rispetto a quelli presuntivamente indicati;
- non acquistare affatto.

Il valore massimo dell'Accordo Quadro non è superabile e costituisce il limite massimo aggiudicabile mediante contratti attuativi stipulati secondo le procedure del presente Capitolato e ai sensi dell'art. 59 del Codice. Il valore massimo dell'Accordo Quadro è onnicomprensivo ed include eventuali estensioni/rinnovi, integrazioni, previsti dal presente Capitolato e dal Capitolato tecnico speciale del servizio.

In corrispondenza dell'inizio di ogni periodo (indicativamente, prima dell'inizio di ogni anno scolastico, entro il mese di luglio) gli Istituti Comprensivi faranno richiesta, al Dirigente della Ripartizione Servizi alla Persona del Comune di Alba, del fabbisogno presunto delle ore dei servizi di assistenza all'autonomia e alla comunicazione necessari per l'anno scolastico, sulla base degli utenti frequentanti le rispettive scuole.

Sulla base di dette richieste, **il Comune di Alba determinerà le ore di servizio attribuite alle rispettive Amministrazioni aderenti.** Per l'organizzazione del servizio su ogni anno scolastico, l'Appaltatore dovrà fare riferimento al monte ore attribuito e autorizzato ad ogni I.C. e risultante dai contratti attuativi stipulati a inizio anno.

In caso di raggiungimento del monte ore richiesto a inizio anno e per regolarizzare eventuali ulteriori fabbisogni, **è fatta salva in ogni caso la possibilità per le Amministrazioni di stipulare, in corso d'anno, uno o più contratti attuativi aggiuntivi, previo benessere del Comune di Alba ed entro la concorrenza del quinto, come indicato al precedente art. 2.** In questi casi l'Appaltatore sarà tenuto ad adeguare l'impiego settimanale del proprio personale al monte ore effettivo richiesto, tenendo conto che quanto indicato a inizio anno possa essere incrementato successivamente.

5.1 Amministrazioni aderenti all'Accordo quadro

Ai sensi dell'Accordo art. 15 della L. 241/1990 Reg. 1336 del 09/06/2026 sottoscritto con il Comune di Alba, l'adesione all'Accordo Quadro è limitata ai sottoscrittori dell'Accordo e delle allegate "Linee di azione e di rapporto tra il Comune di Alba e le Istituzioni

scolastiche”, approvate con Delibera G.C. n. 194 del 30/04/2026, con cui sono state quantificate le risorse destinate dal Comune di Alba ai tre Istituti Comprensivi per il quadriennio rappresentato dagli anni scolastici: 2026/27-2027/28-2028/29 e 2029/30.

6. Durata del Contratto ed esecuzione d’urgenza

L’Accordo Quadro che verrà stipulato con l’operatore economico aggiudicatario (di seguito anche Appaltatore) ha una durata temporale di **36 (trentasei) mesi** decorrenti dal giorno successivo a quello della sottoscrizione del contratto di Accordo Quadro (**data di attivazione**).

L’Accordo Quadro potrà essere rinnovato, a seguito di comunicazione scritta dell’Amministrazione, fino a **ulteriori 12 (dodici) mesi, qualora alla scadenza del predetto termine non sia stato esaurito l’importo massimo contrattuale, e fino al raggiungimento del medesimo.**

Resta inteso che i termini di durata dell’Accordo Quadro si intenderanno in ogni caso decorsi, anche prima della scadenza dell’eventuale proroga, qualora sia esaurito l’importo massimo contrattuale.

È facoltà della Ripartizione Servizi alla Persona del Comune di Alba autorizzare un rinnovo dell’Accordo Quadro di durata inferiore agli ulteriori 12 mesi previsti, con relativa autorizzazione a contratti attuativi di importo inferiore a quelli corrispondenti ai fabbisogni dell’intero anno scolastico, in corrispondenza delle risorse residue.

L’eventuale rinnovo è attivato mediante comunicazione a mezzo PEC da parte dell’Amministrazione e si intende perfezionato con l’acquisizione da parte della stessa Amministrazione, sempre a mezzo PEC, dell’accettazione del rinnovo sottoscritta dall’Appaltatore.

L’avvio dell’esecuzione del servizio di ogni anno scolastico deve essere garantito a far data dalla seconda settimana di scuola prevista dal calendario scolastico regionale, come previsto nelle disposizioni comuni di cui al Capitolato tecnico speciale del servizio (art. 4).

Il servizio di assistenza all’autonomia e alla comunicazione, previsto dalla legge 104/1992, è finalizzato a permettere agli studenti con disabilità di partecipare attivamente alla vita scolastica, sviluppando la propria autonomia e la capacità di comunicare e, in quanto tale, si configura quale servizio fondamentale per l’inclusione e l’autonomia degli stessi. Pertanto, ricorrendo i presupposti ai sensi dell’art. 17, commi 8 e 9, del D. lgs 36/2023 (*esecuzione d’urgenza*), l’avvio dell’erogazione del servizio deve in ogni caso essere garantito **anche nelle more della stipula del contratto attuativo**³, in quanto la mancata esecuzione immediata della prestazione in oggetto determinerebbe un grave danno all’interesse pubblico che, secondo quanto previsto dalla legge 104/1992, è

³Fatta salva, per l’a.s. 2026/2027, la previa stipula dell’Accordo Quadro con il Comune di Alba. In ogni caso le stazioni appaltanti si impegnano alla predisposizione delle Rdo e alla stipula dei contratti attuativi, con contestuale richiesta del CIG, in congruità con i termini di cui al par. 10 del presente Capitolato.

destinata a soddisfare.

Per **durata dell'Accordo Quadro** si intende il periodo entro il quale ogni Stazione Appaltante può aggiudicare il servizio all'Appaltatore tramite sottoscrizione di contratti attuativi dell'Accordo Quadro. L'Appaltatore è tenuto a dar corso ai servizi che la Stazione Appaltante abbia affidato con contratto attuativo antecedente alla scadenza del contratto di Accordo Quadro. Si precisa che, mentre gli appalti basati sull'Accordo Quadro devono essere affidati prima della scadenza dell'Accordo Quadro stesso, il termine massimo di durata dei singoli contratti attuativi può non coincidere con la durata dell'Accordo Quadro stesso: pertanto, in caso di contratti attuativi validamente aggiudicati, gli stessi saranno conclusi entro i termini di durata in essi prevista, in base al fabbisogno autorizzato. I Contratti Attuativi avranno pertanto validità fino alla loro scadenza, anche se successiva alla data di scadenza dell'Accordo Quadro e suo eventuale rinnovo, purché entro i limiti di importo massimo dell'AQ e delle risorse stanziare.

L'Accordo Quadro cesserà comunque di produrre effetti, anche anticipatamente rispetto al termine finale, una volta che si sia raggiunto l'importo totale dello stesso. Tale condizione si potrà raggiungere in seguito all'affidamento di tanti contratti attuativi quanti sono quelli che consentono il raggiungimento del totale massimo fissato nell'Accordo Quadro.

È escluso ogni tacito rinnovo del contratto di Accordo Quadro, ovvero dei singoli Contratti Attuativi.

7. Stipula del contratto di Accordo Quadro e relative spese

Ai sensi dell'art. 18 comma 1 D. Lgs. 36/2023, il contratto è stipulato, a pena di nullità, in modalità elettronica, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante del Comune di Alba.

Sono a carico dell'Appaltatore tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipula del contratto. Parimenti sono a suo carico le spese di bollo e di registrazione, oltre a eventuali spese di quietanza e di copie di scrittura.

Relativamente all'imposta di bollo, l'importo che l'appaltatore assolve una tantum al momento della stipula del contratto di AQ e in proporzione al valore massimo dello stesso ammonta a € 250,00, come da Tabella A di cui all'allegato I.4 al Codice⁴.

Il soggetto che sottoscriverà il contratto dovrà essere munito di firma digitale.

Eventuali atti aggiuntivi verranno stipulati sempre in modalità elettronica mediante scrittura privata.

8. Inefficacia del contratto

Il contratto si considererà inefficace tra le parti esclusivamente a seguito di pronuncia del giudice amministrativo, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 121 e 122 del D. Lgs. 104/2010 e s.m.i.

⁴ Come da Parere MIT 2875/2024, l'Appaltatore è tenuto a versare l'imposta di bollo al momento della stipula del contratto di Accordo Quadro ed in base al corrispondente importo massimo previsto, ritenendosi già assolto l'obbligo di bollo in riferimento alla stipula di ogni successivo contratto d'appalto ad esso relativo.

PARTE SECONDA – DISCIPLINA DEI CONTRATTI ATTUATIVI

9. Procedura per l’Affidamento degli appalti specifici (contratti attuativi)

La C.U.C. di Alba è responsabile del solo contratto di Accordo Quadro, mentre ciascuna Stazione Appaltante aderente all’AQ è responsabile, tramite i propri rappresentanti incaricati (RUP o, qualora nominato, Direttore dell’esecuzione), in relazione alle acquisizioni effettuate in adesione al contratto di Accordo Quadro, tramite appalti specifici/contratti attuativi, con i quali gli I.C. impartiscono all’Appaltatore le indicazioni specifiche per l'esecuzione.

Per ogni contratto attuativo:

- **la stazione appaltante aderente deve designare un proprio RUP.** Con riferimento a ciascun Contratto Attuativo, ai sensi dell’art. 15 comma 4 del Codice, la Stazione Appaltante può individuare un Responsabile di procedimento di tale fase, ferme restando le funzioni di supervisione, indirizzo e coordinamento del RUP;
- **dovrà essere richiesto un proprio codice CIG (a seguire anche: CIG derivato),** ulteriore rispetto al codice CIG dell’Accordo Quadro (a seguire anche: CIG padre).

La durata dei singoli contratti attuativi è a discrezione dell’Amministrazione committente; **di norma è prevista una durata (massima) corrispondente ad un anno scolastico. Potranno essere emessi ordinativi di fornitura ad integrazione dell’importo del contratto attuativo originariamente sottoscritto per l’anno scolastico.**

I Contratti Attuativi, per ogni Amministrazione committente, in considerazione degli obblighi assunti dall’Appaltatore con la stipula dell’AQ, saranno conclusi in forma di scrittura privata da registrarsi in caso d’uso, la cui esecuzione avverrà a seguito secondo le modalità ivi indicate.

I Contratti Attuativi saranno gestiti con Richiesta di Offerta (RdO) attraverso piattaforma di approvvigionamento digitale in uso alla singola stazione appaltante, oppure con procedura analoga prevista o coerente con i documenti di gara.

Il costo orario di riferimento da utilizzare per ciascun Contratto Attuativo sarà quello risultante dall’Accordo Quadro di riferimento, in esito alla gara, che costituisce il prezzo contrattuale da applicare alle singole quantità (ore di prestazione) eseguite.

Le Richieste di Offerta/Preventivo dovranno contenere le seguenti informazioni:

- il CIG della procedura di gara (Accordo Quadro);
- il fabbisogno orario dei servizi da svolgere, con riferimento di norma all’intero anno scolastico, autorizzato dal Comune di Alba;
- l’importo del Contratto Attuativo, ottenuto moltiplicando il costo orario di aggiudicazione per il monte ore autorizzato;
- eventuali ulteriori annotazioni in merito alla prestazione.

(A)

L'Appaltatore è tenuto a dare immediata attuazione alle disposizioni contenute nelle singole Richieste di Offerta/Preventivo.

Ogni Contratto Attuativo potrà contenere la descrizione delle prestazioni da svolgere, nonché eventuali disposizioni particolari⁵, nei limiti delle condizioni generali dell'Accordo Quadro, comprese quelle contenute all'interno del presente Capitolato generale e delle disposizioni comuni di cui al Capitolato tecnico speciale, purché comprese all'interno delle prestazioni fatturabili al costo orario di aggiudicazione. In sede di incarico del servizio, come previsto all'art. 1 del presente Capitolato, non è possibile applicare modifiche sostanziali alle condizioni fissate nell'Accordo Quadro.

Ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs. 81/2008, **la singola Stazione Appaltante valuterà, all'atto dell'emissione della Richiesta di Offerta/Preventivo, la sussistenza o meno di rischi da interferenza connessi alle prestazioni oggetto del singolo Contratto Attuativo e**, pertanto:

- a) qualora l'Amministrazione committente ritenga sussistere detti rischi da interferenza, dovrà quantificare i relativi costi di sicurezza e redigere il "Documento unico di valutazione dei rischi" (c.d. DUVRI), che sarà allegato alla RdO, quale parte integrante della stessa;
- b) qualora l'Amministrazione committente non ritenga sussistere alcun rischio da interferenza, l'Amministrazione indicherà nella Richieste una cifra pari a 0 (zero) per i costi relativi alla sicurezza.

Qualora ricorra il caso di cui al punto a), alla Richiesta di Offerta/Preventivo è allegato il DUVRI redatto per lo specifico appalto, che costituisce parte integrante del relativo Contratto Attuativo.

Con la definizione di ciascun appalto specifico, in relazione alle attività da svolgere, l'Amministrazione committente specifica l'importo stimato relativo alla manodopera e agli oneri per la sicurezza e la salute non soggetti a ribasso.

Ciascun contratto attuativo, secondo quanto contenuto nella Richiesta di Offerta/Preventivo, potrà essere **stipulato esclusivamente "a misura"**.

L'importo effettivo fatturato potrà essere inferiore all'importo del CIG massimo del contratto attuativo, ma non superiore, in base all'art. 120 del D. Lgs 36/2023 (aumento massimo entro l'estensione del quinto di cui sopra) e in base alle condizioni previste dal presente Capitolato.

In sede di Rendicontazione, come previsto al successivo par. 10, dovrà essere dichiarato il monte ore effettivo utilizzato per ogni contratto attuativo.

In seguito alla stipula, il Responsabile Unico del Progetto (RUP) della Stazione Appaltante, unitamente al Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC), se nominato, potranno

⁵ Ai sensi dell'art. 59 del D. Lgs. 36/2023, quando l'Accordo Quadro sia concluso con un solo operatore economico, alla stazione appaltante è ammesso, se necessario, consultare per iscritto l'operatore economico chiedendogli di completare la sua offerta con prestazioni che appartengono alla medesima categoria merceologica, fermi restando tuttavia i termini e condizioni oggettive che disciplinano la prestazione dei servizi, stabilite nei documenti di gara dell'accordo quadro (trattasi di Accordo quadro senza riapertura del confronto competitivo).

(A)

procedere alla consegna del servizio presso gli ambienti di svolgimento del medesimo, in contraddittorio con il Responsabile Tecnico dell'Appaltatore, redigendo relativo verbale, sottoscritto da ambo le parti. Contestualmente alla sottoscrizione del verbale, la Stazione Appaltante comunicherà la data di avvio del servizio.

È prevista la possibilità di disporre esecuzione d'urgenza ai sensi dell'art. 17 commi 8 e 9 del Codice, come precedentemente indicato all'art. 6.

La mancata sottoscrizione o il mancato avvio dell'esecuzione del contratto attuativo da parte dell'Appaltatore, costituisce sospensione non autorizzata di cui al successivo art. 14.

9.1 Consegna del servizio

Il giorno previsto per la consegna del servizio dovrà essere comunicato dall'Istituto comprensivo (a cura del DEC o del RUP, come definiti successivamente) con un preavviso di almeno cinque giorni, mediante comunicazione PEC all'Appaltatore.

Qualora l'Appaltatore non si presenti per la consegna del servizio, l'Amministrazione rinnoverà l'invito assegnando un ulteriore termine perentorio, non inferiore a cinque giorni e non superiore a dieci; ove decorso anch'esso infruttuosamente, il contratto si risolverà di diritto e l'Amministrazione potrà escutere o incassare la cauzione, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta.

Il verbale di consegna recherà indicazione circa il rispetto di quanto indicato dall'Appaltatore nell'offerta presentata in sede di gara e di quanto prescritto dal presente Capitolato e dagli altri atti di gara. Nel caso in cui alla consegna del servizio l'Appaltatore si presenti inadempiente rispetto a talune delle suddette condizioni, il verbalizzante assegnerà un termine non superiore a cinque giorni affinché l'Appaltatore possa adeguarsi alle prescrizioni date. Al termine dei cinque giorni si procederà a redigere il verbale definitivo, il cui esito negativo comporterà la risoluzione del contratto.

In caso di consegna sotto riserva di legge, nel relativo verbale il DEC (o RUP) indica quali servizi devono essere avviati immediatamente e a quali attività l'Appaltatore deve provvedere e, a intervenuta stipula del contratto, sono revocate le eventuali limitazioni impartite. Nel caso di mancata stipulazione l'aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione delle prestazioni eseguite su ordine del Direttore dell'esecuzione.

Nel verbale di consegna sarà indicato dall'Appaltatore il nominativo del proprio "Responsabile Tecnico" del servizio e tutti i dati per l'immediata reperibilità dello stesso, ivi compreso il numero di cellulare.

10. Rendiconti, Fatturazione e pagamenti

10.1 Rendicontazione

Al fine di dare evidenza all'Amministrazione committente delle attività svolte e degli operatori impiegati nel periodo di riferimento, l'Appaltatore sarà tenuto a presentare, a mezzo PEC, i rendiconti e i relativi allegati, tramite i quali viene eseguito il controllo dell'effettiva esecuzione delle attività previste dal contratto attuativo.

È facoltà delle Amministrazioni committenti concordare con l'Appaltatore la

cadenza della consegna dei rendiconti, coerentemente con quanto previsto al successivo punto 10.2 (Fatturazione).

Il Rendiconto dovrà essere redatto evidenziando lo stato d'avanzamento delle attività previste nel periodo di riferimento immediatamente precedente, e dovrà contenere le seguenti **informazioni minime**:

- il numero ore effettivamente eseguite;
- il corrispondente importo complessivo da fatturare;
- eventuali conguagli derivanti da compensazione di crediti dell'Amministrazione dovuti all'applicazione di penali, o altri conguagli;
- l'aliquota IVA;
- eventuali annotazioni di dettaglio dell'impiego di risorse afferenti al suo organico.

L'Amministrazione, entro 15 giorni naturali e consecutivi dalla presentazione dei rendiconti e dei relativi allegati può richiedere chiarimenti e/o documentazione integrativa e/o revisione della documentazione già presentata, altrimenti la documentazione si riterrà accettata.

A seguito della consegna della documentazione integrativa o revisionata richiesta, l'Amministrazione ha come nuovo termine di approvazione ulteriori 10 giorni naturali e consecutivi dalla consegna, trascorsi i quali senza che l'Amministrazione abbia chiesto chiarimenti e/o altra documentazione, i rendiconti e i relativi allegati si intendono accettati ed approvati.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di richiedere, in ogni momento, la modifica della documentazione richiesta e delle modalità di presentazione della stessa ai fini di agevolare i processi amministrativi e di controllo.

L'Appaltatore ha l'obbligo di adeguarvisi a partire dal successivo periodo di fatturazione, pena la sospensione dei pagamenti delle fatture non accompagnate dalla documentazione richiesta.

10.2 Fatturazione e pagamenti

Avuta l'approvazione da parte dell'Istituto Comprensivo, l'Appaltatore provvede quindi all'emissione delle fatture di importo pari al corrispettivo verificato.

Coerentemente con quanto previsto nelle "Linee di azione e di rapporto tra il Comune di Alba e le Istituzioni scolastiche" – articolo 6 (*Modalità di finanziamento*) **la fatturazione da parte dell'Appaltatore potrà avvenire, in riferimento a ciascun contratto attuativo, secondo le modalità a seguire:**

1. una percentuale pari al 10 % del fabbisogno orario totale annuo presunto, entro il 31/12;
2. una percentuale pari ad un massimo del 60 % del fabbisogno orario totale annuo presunto, entro il 28/02;
3. una percentuale corrispondente al saldo del monte ore totale annuo effettivo, entro il 31/07, previa verifica della rendicontazione completa dell'anno scolastico trascorso, all'esito positivo della verifica di conformità dell'appalto, qualora rilasciato dalla stazione appaltante eventuale certificato.

(A)

Per l'applicazione delle percentuali di cui sopra faranno fede i fabbisogni indicati nelle RdO emesse a inizio anno dal rispettivo Istituto. In caso di sottoscrizione di ulteriori contratti attuativi nel corso dell'anno scolastico, il monte ore aggiuntivo effettivamente utilizzato sarà fatturabile a saldo, come sopra previsto al punto 3.

Nel caso di contratti attuativi di durata inferiore all'anno scolastico, o qualora non applicabili quote e scadenze di cui sopra, le modalità di fatturazione dovranno essere in ogni caso concordate con l'Amministrazione competente, garantendo la coerenza con l'erogazione dei trasferimenti prevista all'art. 6 delle Linee di azione.

In ogni caso il monte ore massimo fatturabile nel corso del periodo di validità del contratto attuativo non potrà superare la capienza del CIG derivato relativo al medesimo contratto, corrispondente al prodotto del costo orario di aggiudicazione, IVA esclusa, per il fabbisogno orario autorizzato. La fatturazione di ore aggiuntive può avvenire solo previa acquisizione di un nuovo CIG derivato.

Una volta emessa la o le fatture relative al saldo delle ore effettive, ad esempio a fine anno scolastico, la capienza del CIG derivato acquisito per il contratto attuativo dovrà essere considerata esaurita, anche se superiore al totale delle ore effettive fatturate, e l'Appaltatore non potrà utilizzare per il successivo anno scolastico (o altro periodo concordato) il medesimo CIG derivato.

Ai fini dell'esaurimento del monte ore massimo dell'Accordo Quadro di 58.436 ore, faranno fede esclusivamente le ore effettive di servizio risultanti dalle fatture emesse dall'Appaltatore alle Amministrazioni committenti.

L'Amministrazione committente ha facoltà di richiedere all'Appaltatore fatture separate o di un documento amministrativo, anche non fiscale, con la suddivisione degli oneri secondo le modalità ritenute più idonee dalla stessa, al fine di svolgere le proprie valutazioni ed attività amministrative.

L'Appaltatore deve inoltre, su richiesta dell'Amministrazione, fornire copia della documentazione attestante il versamento dei contributi previdenziali e assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti.

Il pagamento delle fatture, redatte secondo le norme fiscali in vigore, avviene secondo le modalità previste nell'Accordo Quadro ed eventuali specifiche indicate nel Contratto Attuativo.

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 1 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e dell'art. 17-Ter D.P.R. 633/72 in materia di split payment, le fatture emesse dall'Appaltatore dovranno necessariamente essere conformi a tali disposizioni.

Sotto condizione di quanto sopra, in conformità al decreto legislativo 9 novembre 2012, n. 192, il pagamento avverrà entro 30 giorni dalla data di ricevimento delle fatture al protocollo dell'Amministrazione committente.

Il pagamento sarà comunque subordinato al rispetto delle prescrizioni normative in vigore

(A)

(acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva – D.U.R.C., verifica inadempimenti ex art. 48-bis D.P.R. n. 602/73 e tracciabilità dei flussi finanziari).

L'Appaltatore non potrà pretendere interessi per l'eventuale ritardo del pagamento dovuto, qualora questo dipenda dall'espletamento di obblighi normativi necessari a renderlo esecutivo.

Con il pagamento del compenso si intendono interamente compensate dall'Amministrazione committente tutte le spese, principali e accessorie, dirette e indirette, necessarie per la perfetta esecuzione del contratto, oltre che ogni altro onere, anche non espresso in questo Capitolato, inerente o conseguente all'appalto.

Si precisa che la mancata presentazione della fattura, comporta il mancato pagamento del corrispettivo relativo all'attività richiesta.

10.3 Anticipazione del prezzo.

Ai contratti attuativi non si applica l'anticipazione del prezzo in quanto, ai sensi dell'art. 33 comma 1 dell'Allegato II.14 al Codice, trattandosi di prestazioni di servizi, per loro natura non necessitano della predisposizione di attrezzature o di materiali.

11. Revisione prezzi

Fatto salvo quanto previsto dall'art. 59 comma 5-bis del D. Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii. ai sensi di quanto previsto dall'art. 60 del Codice, **durante la vigenza dell'Accordo Quadro sarà consentita la revisione dei prezzi contrattuali.**

La clausola di cui al presente articolo si potrà attivare, esclusivamente a partire dal secondo anno scolastico, su richiesta dell'Appaltatore, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva che determinano una variazione del costo del servizio risultante dal provvedimento di aggiudicazione dell'AQ, in aumento o in diminuzione, superiore al 5 per cento dell'importo del contratto, sarà riconosciuta una revisione nella misura dell'80 per cento del valore eccedente la variazione del 5 per cento, applicata alle prestazioni ancora da eseguire.

Ai fini della determinazione della variazione dei costi e dei prezzi si utilizza il seguente **indice** accertato dall'Istat⁶ - *Indice delle retribuzioni contrattuali orarie per settore economico (ATECO) riferito all'attività economica (ATECO 2007) -Q- sanità e assistenza sociale [889]* altre attività di assistenza sociale non residenziale.

11.1 Modalità di applicazione della presente clausola di revisione dei prezzi.

Al fine di valutare se sussistono le condizioni per l'attivazione del meccanismo di revisione dei prezzi, la competente Ripartizione del Comune di Alba monitora l'andamento dell'indice ISTAT sopra individuato con frequenza annuale.

Il calcolo della variazione dell'indice sarà effettuato applicando la formula di cui alla tabella D dell'All. II.2 al Codice, come differenza tra il valore dell'indice come sopra individuato, al momento della rilevazione, e il corrispondente valore al mese del provvedimento di

⁶ L'oggetto del servizio, ad alta intensità di manodopera, non rientra tra i CPV riportati nelle tabelle D dell'All. II.2-bis al Codice; pertanto, per l'individuazione dell'indice ISTAT da applicare si è provveduto seguendo le associazioni riportate nelle tabelle (D1 e D2) per servizi afferenti sezioni e gruppi assimilabili, individuando l'indice ritenuto pertinente al codice ATECO di riferimento.

aggiudicazione (in caso di sospensione o proroga dei termini di aggiudicazione, il valore di riferimento per il calcolo della variazione è quello relativo al mese di scadenza del termine massimo per l'aggiudicazione individuato dal Disciplinare di gara ai sensi dell'All. I.3 al Codice).

Ai fini della determinazione dell'aggiornamento del prezzo ex art. 60 del Codice, in seguito alla determinazione di cui al precedente periodo, la Ripartizione competente, entro i successivi 30 giorni dalla rilevazione della suddetta variazione, comunica all'Appaltatore e alle Stazioni Appaltanti il prezzo così revisionato, da applicare:

- alle prestazioni ancora da eseguire per i Contratti Attuativi in corso di esecuzione;
- ai successivi Contratti Attuativi da stipulare entro l'importo dell'AQ ancora disponibile.

L'appaltatore potrà fatturare l'importo derivante dalla revisione dei prezzi contrattuali nella prima fattura successiva alla comunicazione di cui al periodo precedente, secondo le modalità previste nel presente Capitolato, previo recepimento e adeguamento dei contratti attuativi in corso di esecuzione.

Ai sensi dell'art. 60 comma 5 del Codice ed entro i limiti ivi previsti, il pagamento dei prezzi revisionati è subordinato e avviene nei limiti delle disponibilità delle relative somme da parte di ciascuna Stazione Appaltante.

Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni di cui alle sezioni I e III dell'Allegato II.2.bis al Codice.

Quando l'applicazione dell'articolo 60 del Codice, come in precedenza disciplinato, non garantisce il principio di conservazione dell'equilibrio contrattuale e non è possibile garantire il medesimo principio mediante rinegoziazione secondo oggettiva buona fede, ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera b) del Codice, è sempre fatta salva:

- in fase di stipula dei contratti attuativi dell'Accordo Quadro, la facoltà dell'Appaltatore o della Stazione Appaltante di non procedere alla stipula;
- in fase di esecuzione dei singoli contratti attuativi dell'Accordo Quadro, la facoltà dell'Amministrazione committente o dell'Appaltatore di invocare la risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta, fermo restando quanto previsto dall'articolo 122, comma 5, del Codice.

In caso di ricorso al subappalto, con riferimento alle prestazioni oggetto dello stesso, il contratto di subappalto dovrà necessariamente contenere clausole di revisione prezzi, determinate secondo quanto previsto dall'art. 119, comma 2-bis, del Codice.

Per tutto quanto qui non disposto si rinvia alla disciplina prevista dall'Allegato II.2-bis del Codice.

12. Disciplina sulla tracciabilità dei pagamenti

L'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 s.m.i. In particolare si impegna a comunicare ai singoli Istituti Comprensivi, nei termini di legge, gli estremi identificativi del conto corrente dedicato alla commessa pubblica affidata, da utilizzare per l'effettuazione di tutti i movimenti finanziari relativi alle prestazioni, servizi e forniture connessi al contratto in oggetto. L'appaltatore è tenuto a comunicare tempestivamente e comunque entro e non

(A)

oltre 7 giorni dalla/e variazione/i qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i. A tal fine l'Appaltatore si obbliga ad effettuare i pagamenti esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, salvo le eccezioni previste dallo stesso articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 s.m.i., purché siano effettuati con strumenti idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per l'intero importo dovuto.

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, di ciascun Contratto Attuativo, gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dalla stazione appaltante e dall'appaltatore, subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese, il codice identificativo di gara (CIG derivato).

Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nel presente Capitolato tecnico dell'Accordo Quadro, si conviene che, qualora l'appaltatore non assolva gli obblighi previsti dall'articolo 3 della legge n. 136/2010 s.m.i. per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'accordo, ai sensi dei commi 8 e 9-bis del medesimo articolo 3, le Amministrazioni, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, risolveranno di diritto i Contratti attuativi, ai sensi dell'art. 1456 c.c., nonché ai sensi dell'art. 1360 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi all'Appaltatore con PEC, nell'ipotesi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri documenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., del Decreto Legge 12 novembre 2010 n. 187 nonché della Delibera ANAC n. 585 del 19 dicembre 2023.

In ogni caso, si conviene che la C.U.C. di Alba, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, si riserva di risolvere di diritto il contratto di Accordo Quadro, ai sensi dell'art. 1456 c.c., nonché ai sensi dell'art. 1360 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi all'Appaltatore con PEC, nell'ipotesi di reiterati inadempimenti agli obblighi di cui al precedente comma.

L'Appaltatore s'impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente, della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

L'Appaltatore, si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti, verrà assunta dalle predette controparti l'obbligazione specifica di risoluzione di diritto del relativo rapporto contrattuale nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari.

L'Appaltatore si impegna a trasmettere all'Amministrazione committente la documentazione utile ai controlli sul corretto adempimento degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti intercorsi con i subappaltatori e i subcontraenti (copia contratti sottoscritti -anche per estratto-, copia fatture e relativi bonifici effettuati), nonché all'interno di tutta la filiera delle imprese (acquisizione di dichiarazioni sostitutive, rilasciate secondo le formalità di legge, da parte dei soggetti della filiera) attestanti la regolarità dei pagamenti in merito alla tracciabilità.

L'aggiudicazione e l'esecuzione dell'AQ in oggetto e dei relativi appalti specifici è soggetta

alla normativa vigente in materia di lotta alla delinquenza mafiosa.

13. Rapporti contrattuali

Il responsabile unico del progetto (RUP) dell'Accordo Quadro della C.U.C. di Alba corrisponde al soggetto indicato nella documentazione di gara.

Le Amministrazioni committenti provvederanno, contestualmente all'invio della Richiesta di Offerta, alla nomina del proprio Responsabile Unico del Progetto (RUP), ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 del Codice, ed eventualmente alla nomina del Direttore dell'esecuzione del contratto (DEC), laddove le relative funzioni non siano svolte dal Responsabile Unico del Progetto, nel rispetto dell'art. 114 del Codice.

Salvo diverse disposizioni, l'Amministrazione committente, di norma, effettuerà e riceverà tutte le dichiarazioni e, in generale, le comunicazioni inerenti alle attività tecniche del contratto attraverso il RUP ovvero, se nominato, dal Direttore dell'esecuzione del contratto.

Ferme restando le funzioni di supervisione indirizzo e coordinamento del RUP, ciascuna Amministrazione può nominare, ai sensi dell'art. 15 comma 4 del Codice, un responsabile di fase. Il nominativo del DEC e del RUP, qualora nominato, viene comunicato tempestivamente all'appaltatore, unitamente alle specifiche mansioni.

Le indicazioni tecniche per l'espletamento delle attività saranno impartite dal DEC, qualora nominato, che sarà designato con la stipula del relativo contratto attuativo. Detto soggetto avrà il compito di predisporre, in accordo con l'Appaltatore, il verbale di inizio delle attività, controllare che l'appalto sia eseguito tecnicamente secondo i tempi, le modalità ed i programmi contenuti nel Contratto e nei documenti di riferimento, controllare, in accordo con i competenti uffici dell'Amministrazione committente, che tutti gli atti amministrativi e contabili inerenti alle attività siano corretti e comunque conformi a norme e consuetudini dell'Amministrazione stessa.

L'Appaltatore dovrà fare in modo che all'interno della propria organizzazione vi sia un unico centro di riferimento al quale le Amministrazioni, per quanto di rispettiva competenza, possano rivolgersi per le richieste, le informazioni, le segnalazioni di disservizi o di anomalie ed ogni altra comunicazione relativa al rapporto contrattuale.

In tal senso, **l'Appaltatore si impegna a designare, a suo totale carico ed onere, una persona responsabile della esecuzione del contratto (Responsabile Tecnico o Responsabile del Servizio per conto dell'Appaltatore)**, il cui nominativo sarà indicato all'Amministrazione committente per iscritto in sede di stipula del contratto (o di consegna del servizio). Il responsabile Tecnico provvederà, per conto dell'Appaltatore, a vigilare affinché ogni fase dell'appalto risponda a quanto stabilito dai documenti contrattuali e sarà il naturale corrispondente del DEC e del RUP per conto dell'Amministrazione.

14. Sospensione delle prestazioni ed esecuzione d'ufficio

L'Appaltatore non può sospendere le prestazioni degli specifici appalti aggiudicati in seguito a decisione unilaterale, nemmeno nel caso in cui siano in atto controversie con l'Amministrazione committente o con la C.U.C. di Alba. L'eventuale sospensione delle

(A)

prestazioni per decisione unilaterale dell'Appaltatore costituisce inadempienza contrattuale e comporta la conseguente risoluzione del contratto per colpa.

In tal caso l'Amministrazione committente procederà all'incameramento della garanzia definitiva, fatta comunque salva la facoltà di procedere nei confronti dell'Appaltatore per tutti gli oneri conseguenti e derivanti dalla risoluzione contrattuale, compresi i maggiori oneri contrattuali eventualmente sostenuti dall'Amministrazione e conseguenti a quelli derivanti dal nuovo rapporto contrattuale.

In caso di interruzione totale o parziale delle prestazioni di cui al presente capitolato, qualsiasi ne sia la causa, anche di forza maggiore e ivi compreso lo sciopero delle maestranze, l'Amministrazione committente ha facoltà di provvedere, direttamente o indirettamente, alla gestione dell'appalto affidato, a rischio e spese dell'appaltatore, avvalendosi eventualmente anche dell'organizzazione dell'impresa, sino a quando saranno cessate le cause che hanno determinato la sospensione.

L'esecuzione d'ufficio non manleva l'appaltatore dalla responsabilità per l'avvenuta interruzione del contratto. Qualora circostanze speciali ovvero ragioni di necessità o pubblico interesse ne impediscano temporaneamente la regolare esecuzione per il tempo strettamente necessario, il Direttore dell'esecuzione (o, se non nominato, il RUP) ordina la sospensione dell'esecuzione delle prestazioni del contratto attuativo.

Cessate le relative cause, il RUP dispone la ripresa dell'esecuzione e indica il nuovo termine contrattuale.

Il Direttore dell'esecuzione del contratto (ove nominato) compila apposito verbale di sospensione, che è inoltrato entro 5 (cinque) giorni al RUP.

Qualora la sospensione, o le sospensioni, durino per un periodo di tempo superiore a un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione del servizio stesso, l'esecutore può chiedere la risoluzione del contratto attuativo senza indennità; se la stazione appaltante si oppone, l'esecutore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. Nessun indennizzo è dovuto all'Appaltatore negli altri casi.

In ogni caso si applicano le disposizioni di cui all'art. 121 del Codice dei contratti.

15. Garanzie definitive

L'Appaltatore è obbligato a presentare la documentazione in originale comprovante la costituzione delle garanzie definitive, secondo quanto di seguito specificato.

Prima della sottoscrizione del contratto di Accordo Quadro, l'Appaltatore è tenuto a costituire una garanzia definitiva, a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione, con le modalità previste dall'articolo 106, del Codice, nella misura del **2% dell'importo complessivo dell'Accordo Quadro, al netto degli oneri fiscali, risultante dall'aggiudicazione**, ai sensi dell'art. 117 comma 1 terzo periodo del D. Lgs. 36/2023. In caso di aggiudicazione con ribassi superiori al 10 per cento, la garanzia è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Se il ribasso è superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento.

La garanzia, prestata in favore della Centrale di Committenza di Alba (Comune di

Alba), opera a far data dalla sottoscrizione dell'Accordo Quadro e per tutta la durata dell'Accordo Quadro, e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dall'Accordo Quadro e dagli stessi contratti attuativi.

La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell'affidamento, l'escussione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta, da parte della Centrale di Committenza che aggiudica l'AQ, nonché lo scorrimento della graduatoria, con l'affidamento al concorrente che segue nella graduatoria.

La garanzia rilasciata copre tutte le obbligazioni e gli impegni assunti dall'Appaltatore con l'Accordo Quadro ed i suoi allegati, ivi compreso il Patto di integrità, nei confronti della Centrale di Committenza di Alba, -anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali: resta pertanto espressamente inteso che la C.U.C. di Alba ha diritto di rivalersi direttamente sulla garanzia per l'applicazione delle penali.

La garanzia definitiva copre anche le obbligazioni assunte dall'Appaltatore nella fase preliminare nella fase preliminare agli ordinativi e, in particolare, verrà escussa nel caso di mancata accettazione e/o sottoscrizione dei Contratti Attuativi per fatto dell'Appaltatore. In caso di mancata formalizzazione di Contratti Attuativi per fatto dell'Appaltatore, la C.U.C. di Alba si riserva di procedere con la risoluzione dell'Accordo Quadro e con la conseguente segnalazione del fatto all'ANAC.

Agli importi delle garanzie definitive di cui sopra si applicano le riduzioni previste dall'art. 106 comma 8 del D. Lgs. 36/2023, nelle modalità espressamente dettagliate nel Disciplinare di gara. Per fruire di tale beneficio l'operatore economico affidatario segnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti, come da Disciplinare.

A garanzia delle obbligazioni contrattuali che verranno assunte dall'Appaltatore nei confronti di ciascuna Amministrazione committente per mezzo dei singoli contratti attuativi, l'operatore economico risultante aggiudicatario si obbliga, sin dall'aggiudicazione dell'appalto in Accordo Quadro, a prestare, prima della sottoscrizione di ciascun contratto attuativo, **anche una garanzia definitiva relativa all'esecuzione dei singoli contratti attuativi.** L'importo di quest'ultima, *fissato nella presente documentazione di gara dell'accordo quadro*, come previsto all'art. 117 comma 1 del Codice, è pari al **5 per cento dell'importo del contratto attuativo**, ai sensi del combinato disposto dell'art. 117 comma 1 del D. Lgs. 36/2023 e dell'art. 53 comma 4 del D. Lgs. 36/2023, da costituirsi in favore delle Amministrazioni committenti. In relazione delle cauzioni definitive sull'esecuzione dei contratti attuativi non si applicano le riduzioni previste dall'articolo 106, comma 8, e gli aumenti previsti dall'articolo 117, comma 2 del Codice. **Resta comunque salva la facoltà, da parte di ciascuna Amministrazione committente, di non richiedere, nell'ambito dello specifico affidamento, le garanzie definitive per l'esecuzione dei contratti attuativi di importo inferiore alla soglia comunitaria, ai sensi dell'art. 53 comma 4 del D. Lgs. 36/2023.** Dell'eventuale ricorso a tale facoltà e della relativa motivazione, la stazione appaltante ne dà atto nella Richiesta di Offerta/Preventivo sottesa allo specifico affidamento.

Ogni garanzia, predisposta secondo quanto previsto dall'art. 117 del Codice, copre gli oneri

per il mancato o inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo successivamente alla verifica di conformità, espletata dal DEC (o, qualora non nominato, dal RUP), che accerta la regolare esecuzione delle prestazioni rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti nel contratto. La verifica di conformità comprenderà anche l'accertamento del corretto adempimento da parte dell'appaltatore di tutti gli obblighi fiscali e previdenziali derivanti dall'applicazione dei contratti di lavoro al personale dipendente impiegato nell'appalto. Le garanzie fideiussorie e le polizze assicurative previste dal Codice devono essere conformi agli schemi tipo di cui all'art. 117 comma 12 del Codice⁷.

16. Responsabilità e garanzie

L'Appaltatore risponde direttamente dei danni alle persone e alle cose, qualunque ne sia la causa o la natura, derivanti dalla propria attività, restando inteso che rimane a suo carico il completo risarcimento dei danni arrecati, senza diritto a compenso alcuno, sollevando l'Amministrazione da ogni responsabilità civile e penale.

L'Appaltatore è il solo responsabile, senza riserve ed eccezioni, nei confronti dell'Amministrazione relativamente alla gestione dell'appalto reso con il proprio personale impiegato ed è responsabile dei danni a chiunque causati, personale, utenti o terzi, in relazione all'espletamento delle prestazioni assunte o a cause a esso connesse.

Sono da ritenersi a carico dell'appaltatore gli oneri e i rischi derivanti dall'utilizzo di attrezzature, materiali e quant'altro necessario per lo svolgimento dell'appalto affidato.

È a carico dell'impresa aggiudicataria l'onere della stipula di apposite polizze assicurative di Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.) e verso Prestatori di Lavoro (R.C.O.) contro tutti i rischi inerenti ogni fase della gestione dell'appalto.

L'Appaltatore, prima della stipula di ciascun contratto attuativo, è tenuto a stipulare specifica polizza assicurativa R.C., comprensiva della Responsabilità Civile verso terzi (RCVT), con esclusivo riferimento all'oggetto del contratto e del relativo Capitolato, con massimale per sinistro non inferiore a € 1.500.000,00 e con validità a decorrere dalla data di stipula del contratto fino a dodici mesi successivi alla sua scadenza, per la copertura di tutti i rischi di cui ai precedenti periodi, per i quali resta in ogni caso fermo l'obbligo di manleva assunto dall'appaltatore.

In alternativa alla stipulazione della polizza che precede, l'Appaltatore potrà dimostrare l'esistenza di una polizza RC, già attivata, avente le medesime caratteristiche indicate per quella specifica. In tal caso, potrà essere chiamato a produrre un'appendice alla stessa, nella quale si espliciti che la polizza in questione copre anche i servizi previsti dallo specifico contratto attuativo, fermo restando, in ogni caso, l'obbligo di manleva assunto dall'appaltatore, precisando che non vi sono limiti al numero di sinistri e che il massimale per sinistro non è inferiore ad € 1.500.000,00, mentre la durata dovrà coprire il periodo decorrente dalla data stipula del contratto fino a dodici mesi successivi alla sua scadenza. In caso di aggiudicazione del presente accordo a un R.T.I. o a un consorzio, viene ammessa

⁷ La garanzia deve essere accompagnata da un'apposita appendice riportante:

- alla voce "Stazione appaltante" i dati dell'Amministrazione beneficiaria, la descrizione del servizio e il codice CIG di riferimento;
- il Foro competente in caso di controversia fra il Garante e l'Amministrazione appaltante, che deve essere il Foro territorialmente competente rispetto alla sede dell'Amministrazione contraente.

la stipula di contratti di assicurazione (R.C.T. e R.C.O.) che prevedano quale contraente il mandatario o il consorzio, che agirà per sé e per conto delle imprese mandanti.

L'Appaltatore si impegna a presentare all'Amministrazione committente copia delle polizze attivate entro la sottoscrizione del contratto attuativo, e a presentare, a ogni scadenza annuale delle stesse, la dichiarazione da parte della compagnia assicurativa circa il regolare pagamento del premio entro 15 giorni dal rinnovo annuale.

L'Amministrazione committente è manlevata da qualsiasi responsabilità per danni o incidenti che, anche in itinere, dovessero verificarsi nell'espletamento delle prestazioni oggetto di questo Accordo Quadro.

L'Appaltatore solleva l'Amministrazione da qualsiasi pretesa, azione o molestia che possa derivargli da terzi per mancato adempimento degli obblighi contrattuali ricadenti su di esso. Le spese che l'Amministrazione dovesse eventualmente sostenere a tale titolo saranno dedotte dai crediti dell'appaltatore e, in ogni caso, da questo rimborsate.

Resta inteso che l'esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale e, pertanto, qualora l'appaltatore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, il Contratto di appalto si risolverà di diritto con conseguente incameramento della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

17. Disposizioni sulla manodopera impiegata e clausole sociali

Per la determinazione dell'importo a base di gara per l'esecuzione del servizio di cui al presente Capitolato, si è tenuto conto del costo medio definito nella corrispondente tabella ministeriale, dei costi medi, aggiornata al mese di gennaio 2026.

L'importo a base di gara è comprensivo del costo della manodopera, come quantificato nella documentazione di gara dell'Accordo Quadro.

L'Appaltatore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in tema di igiene e sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.

L'Appaltatore si obbliga, altresì, ai sensi dell'art. 11 del D. Lgs. 36/2023, ad applicare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali le condizioni normative retributive non inferiori a quelle risultanti dal contratto collettivo di lavoro applicabile, individuato da questa Amministrazione nel **CCNL per i dipendenti delle cooperative del settore socio-sanitario assistenziale-educativo e di inserimento lavorativo (cod. T151)**. L'Appaltatore si obbliga altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare il su indicato contratto collettivo anche dopo la sua scadenza e fino alla sua sostituzione.

Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro vincolano l'Appaltatore anche nel caso in cui questo non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del contratto.

L'Appaltatore si obbliga a dimostrare, a qualsiasi richiesta dell'Amministrazione, l'adempimento di tutte le disposizioni relative alle assicurazioni sociali, derivanti da leggi

(A)

e contratti collettivi di lavoro, che prevedano il pagamento di contributi da parte dei datori di lavoro a favore dei propri dipendenti. Ai fini di cui sopra ciascuna Amministrazione, per quanto di rispettiva competenza, acquisirà il Documento Unico di Regolarità Contributiva attestante la posizione contributiva e previdenziale dell'Appaltatore nei confronti dei propri dipendenti.

L'Appaltatore è responsabile in solido, nei confronti della stazione appaltante, dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti.

Ai sensi dell'art. 57 comma 1 del D. Lgs. 36/2023. L'Appaltatore si obbliga al rispetto delle clausole sociali, orientate tra l'altro a garantire le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate e la stabilità occupazionale del personale impiegato, espressamente previste nella documentazione posta a base di gara.

Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, e ferma restando la necessaria armonizzazione con l'organizzazione dell'operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico- organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, **l'aggiudicatario del contratto è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente, garantendo l'applicazione dei CCNL di settore indicato nella documentazione di gara, o equivalente**, di cui all'articolo 51 D.Lgs. 81/2015 e s.m.i.

Gli Elenchi e i dati a disposizione relativi al personale attualmente impiegato dal contraente uscente per l'esecuzione del contratto, forniti dalle amministrazioni deleganti, sono allegati alla documentazione di gara.

Nel caso si rilevassero inadempimenti in fase di esecutiva degli obblighi contrattuali delle previste clausole sociali, si applicano le penalità di cui al successivo articolo 18, che disciplina anche le modalità operative di applicazione delle stesse.

In caso di gravi, ovvero, ripetute violazioni dei suddetti obblighi, l'Amministrazione ha facoltà, altresì, di risolvere di diritto il contratto, secondo quanto stabilito dal successivo articolo 20.

18. Penali

Nell'esecuzione dei servizi oggetto dell'AQ, l'Appaltatore è tenuto ad uniformarsi a tutte le disposizioni e gli standard previsti dal presente Capitolato e relativi allegati, dalle normative vigenti e che entreranno in vigore, dagli accordi assunti con la stipula dei Contratti Attuativi e nel corso degli stessi tra l'Appaltatore e l'Amministrazione committente e dalle eventuali proposte migliorative formulate in sede di gara.

Nel caso in cui, a seguito dei controlli effettuati dall'Amministrazione, in merito alla qualità delle prestazioni erogate dall'Appaltatore e alla sua rispondenza a quanto previsto dal presente Capitolato, emergessero delle inadempienze contrattuali, l'Amministrazione si riserva il diritto di applicare le seguenti penali, secondo quanto di seguito disciplinato.

A tutela delle norme contenute nel presente Capitolato, l'Amministrazione, in caso di riscontrate inadempienze, si riserva di procedere all'applicazione di penalità commisurate

alla gravità delle stesse, al grado di disservizio arrecato ed all'eventuale recidiva. È sempre fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

Sono previste:

APPLICAZIONE DI PENALI GENERICHE:

- a. giornaliera, nella misura dell'1,5 per mille dell'ammontare netto del contratto di AQ, in caso di mancata attuazione alla RdO e/o sottoscrizione del Contratto attuativo;
- b. nella misura dell'1,5 per mille dell'ammontare netto contrattuale, per ogni giorno di ritardo nell'inizio del servizio;
- c. giornaliera, calcolata tra lo 0,5 per mille e l'1,5 per mille dell'ammontare netto contrattuale, in caso di ingiustificata interruzione temporanea del servizio;
- d. calcolata tra lo 0,5 per mille e l'1,0 per mille dell'ammontare netto contrattuale, per ogni giorno di ingiustificato ritardo nell'adeguamento del servizio, rispetto al termine impartito dall'Amministrazione a seguito di segnalazione di non conformità;
- e. calcolata tra lo 0,5 per mille e l'1,5 per mille dell'ammontare netto contrattuale, per ogni settimana (sette giorni naturali) di ritardo in caso di mancato invio dell'organigramma, di rapporti e relazioni, di programmi, della reportistica e delle ulteriori comunicazioni e documenti richiesti per l'avvio e nel corso di esecuzione del servizio.

APPLICAZIONE DI PENALI SUI LIVELLI DEL SERVIZIO:

Il Comune di Alba, al verificarsi delle circostanze o inottemperanze descritte nel Capitolato Tecnico Generale e nei relativi allegati, come da comunicazione delle Amministrazioni deleganti, applica penali da calcolarsi nella misura compresa tra lo 0,5 per mille e l'1,5 per mille dell'ammontare netto contrattuale, in relazione alla gravità del fatto riscontrato. A tal fine sono rilevanti inadempienze riguardanti assenze saltuarie o ritardi del personale, negligenze, comportamento non conforme all'attività dei medesimi, nonché mancato adempimento anche di una sola delle soluzioni proposte in Offerta Tecnica, o degli oneri e degli obblighi in capo all'Appaltatore. L'Amministrazione, in sede di controllo sulla conformità dei servizi resi, si riserva la facoltà di contestare all'Appaltatore i profili di non conformità che dovessero essere eventualmente riscontrati in relazione a tutti gli obblighi, gli oneri e gli standard previsti dal presente capitolato e dall'offerta tecnica migliorativa prodotta in sede di gara, nonché dalle vigenti norme di legge e di CCNL.

Resta inteso in ogni caso che, anche in costanza di eventuali contestazioni di inadempimento e applicazioni di penalità, l'Amministrazione pretenderà dall'Appaltatore il corretto adempimento delle obbligazioni contrattuali e formulerà invito ad adeguare le prestazioni agli standard previsti dal presente Capitolato.

L'Appaltatore dovrà adoperarsi a sua cura e spese per rimuovere le situazioni e gli effetti delle eventuali non conformità, adeguando le proprie prestazioni agli standard previsti dal presente Capitolato.

Le decurtazioni consistono nel mancato pagamento del servizio richiesto come quantificato per la rata di riferimento della quota corrispondente all'applicazione dell'importo delle

penali per gli inadempimenti contestati, e verranno applicate dal responsabile del progetto sulla prima fatturazione mensile utile del servizio oggetto della penale stessa, ovvero attraverso la compensazione dei crediti, nel mese successivo alla rilevazione.

Per l'applicazione della singola penale ciascuna Amministrazione potrà avvalersi, in alternativa a quanto sopra detto, della garanzia definitiva rilasciata in proprio favore.

L'applicazione della penalità di cui al precedente punto a), è segnalata da parte della Stazione Appaltante alla C.U.C. di Alba, la quale procede alla relativa contestazione; in tal caso, per l'applicazione della penale, la C.U.C. si avvale della garanzia definitiva rilasciata in proprio favore.

L'applicazione delle detrazioni economiche e delle penalità di cui sopra può comportare anche provvedimenti accessori.

18.1 Procedimento di contestazione ed applicazione delle penalità

L'applicazione delle penali avviene previa contestazione scritta, avverso la quale l'Appaltatore ha facoltà di presentare le proprie osservazioni per iscritto entro 5 (cinque) giorni dal ricevimento della PEC contenente la contestazione.

Nel caso in cui l'Appaltatore non presenti osservazioni o nel caso di mancato accoglimento delle medesime da parte dell'Amministrazione, la stessa provvede a trattenere l'importo relativo alle penali applicate dalle competenze spettanti all'appaltatore in base al contratto (sulla fattura del periodo in cui si è verificato il disservizio o, comunque, sulle rate successive), nel rispetto delle normative fiscali ovvero a trattenerlo dalla garanzia definitiva di cui all'art. 15 del presente Capitolato.

A titolo esemplificativo e non esaustivo costituisce inadempimento di ordinaria gravità il ripetersi di lamentele o reclami da parte degli utenti, delle famiglie e dell'istituzione scolastica, circa la correttezza dello svolgimento del servizio (ivi compreso il mancato rispetto degli orari, ecc.), il mancato rispetto delle regole e norme di applicazione del presente capitolato circa lo svolgimento del servizio.

Sempre a titolo esemplificativo e non esaustivo, costituisce inadempimento di straordinaria gravità, con facoltà di risoluzione del contratto, il mancato o ritardato avvio del servizio o il mancato svolgimento o l'interruzione di parte e o di tutte le prestazioni affidate, addebitabili alla responsabilità dell'Appaltatore, tali da ingenerare dubbi sul corretto adempimento del contratto o tali da determinare l'infruttuosa o mancata effettuazione dei servizi di assistenza previsti.

Dopo almeno 3 (tre) contestazioni di inadempimenti di ordinaria gravità avvenuti nel corso della gestione dell'accordo, ovvero a seguito della contestazione di almeno un inadempimento di straordinaria gravità, la Stazione Appaltante ha la facoltà di risolvere il contratto stipulato con l'Appaltatore, fatto salvo il diritto dell'ente stesso al risarcimento dell'ulteriore danno, in applicazione degli articoli 1453 e ss. cc.

In caso di risoluzione del contratto di Accordo Quadro sono risolti gli eventuali contratti di appalto specifici.

In caso di risoluzione del Contratto Attuativo, all'appaltatore è corrisposto il compenso dovuto per quanto eseguito sino al momento della contestazione dell'inadempimento, salvo quanto oggetto di contestazione.

Nel caso in cui l'importo delle penali, calcolato ai sensi dei commi precedenti, superi il 10%

dell'importo netto contrattuale, l'Amministrazione procede a dichiarare la risoluzione del contratto, ai sensi dell'articolo 20 del presente Capitolato, fatto salvo il diritto all'eventuale risarcimento del danno patito a causa dell'inadempimento stesso.

Al verificarsi di disservizi non eliminati dall'Appaltatore nei tempi assegnati, fatta salva l'applicazione delle previste penali e delle eventuali sanzioni di legge, la Stazione Appaltante ha, altresì, la facoltà di avviare direttamente il servizio sostitutivo, rivalendosi sull'Appaltatore.

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l'Appaltatore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

19. Clausola di forza maggiore

Per "forza maggiore" si intende il verificarsi di un evento o di una circostanza che impedisce o preclude a una parte l'adempimento, totale o parziale, di una o più delle sue obbligazioni contrattuali a condizione che la stessa dimostri che:

- a) l'impedimento è fuori dal suo ragionevole controllo;
- b) l'impedimento non poteva essere ragionevolmente previsto al momento della conclusione del contratto o dell'avvio dell'esecuzione della prestazione;
- c) gli effetti dell'impedimento non avrebbero potuto essere evitati o superati dalla parte interessata secondo la diligenza del buon padre di famiglia;

In assenza di prova contraria, si ritengono oggettivamente soddisfatte le condizioni di cui alle precedenti lettere a) e b) all'avverarsi dei seguenti eventi:

- guerra (dichiarata o meno), ostilità, invasione, atti di nemici stranieri, ampia mobilitazione militare;
- guerra civile, sommossa, ribellione e rivoluzione, instaurazione di un potere militare o usurpazione di potere, insurrezione, atti di terrorismo, sabotaggio o pirateria;
- restrizioni valutarie e commerciali, embarghi, sanzioni;
- epidemie, calamità naturali o altri eventi naturali estremi;
- esplosione, incendio, distruzione di attrezzature, interruzione prolungata dei trasporti, delle telecomunicazioni, dei sistemi informativi o dell'energia;
- perturbazioni generali del lavoro quali boicottaggio, sciopero e serrata, rallentamento deliberato del ritmo di lavoro (go-slow), occupazione di fabbriche e locali.

L'Appaltatore deve anche comprovare la condizione di cui alla lettera c) mediante invio tempestivo al Direttore dell'esecuzione di idonea documentazione probatoria.

Il Direttore dell'esecuzione valuta la sussistenza delle 3 (tre) condizioni di cui sopra redigendo apposito verbale scritto in contraddittorio con l'Appaltatore, autorizzando una sospensione del contratto ovvero concordando dei rimedi alternativi, senza necessità di stipulare specifico atto aggiuntivo.

La parte che invochi con successo la presente clausola è esonerata dall'obbligo di adempiere totalmente o in parte alle proprie obbligazioni contrattuali, nonché da ogni responsabilità per danni o da qualsiasi altro rimedio convenzionale (es. penali), per l'inadempimento dal momento in cui l'impedimento causa l'impossibilità di adempiere.

In mancanza di tempestiva comunicazione, gli effetti dell'esonero di responsabilità di cui al precedente comma, decorrono dal momento in cui la comunicazione è stata notificata all'altra parte anche per mezzo di PEC.

Qualora l'effetto dell'inadempimento o dell'evento invocato sia temporaneo, le suddette conseguenze si applicheranno solo fino a quando l'inadempimento invocato preclude all'altra parte interessata l'adempimento.

Qualora la durata dell'impedimento invocato abbia l'effetto di privare sostanzialmente le parti contraenti di ciò che avevano ragionevolmente diritto di attendersi in forza del contratto, ciascuna parte avrà il diritto di risolvere lo stesso dandone comunicazione all'altra dopo la fissazione di un termine finale essenziale.

Si applica in ogni caso il principio di conservazione dell'equilibrio contrattuale di cui all'art. 9 del D. Lgs. 36/2023 e il relativo rinvio agli articoli 60 e 120 del medesimo decreto legislativo.

20. Risoluzione del Contratto

Ferma l'applicazione di quanto previsto dall'art. 122 del D. Lgs. 36/2023, la C.U.C. di Alba e/o le Amministrazioni deleganti, per quanto di rispettiva competenza, senza bisogno di assegnare alcun termine per l'adempimento, potranno risolvere l'Accordo Quadro e/o il singolo Contratto attuativo ai sensi dell'art. 1456 c.c., nonché ai sensi dell'art. 1360 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi all'Appaltatore tramite PEC, nei seguenti casi:

1. l'Appaltatore si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'Accordo Quadro in una delle situazioni di cui all'art. 94, comma 1 del Codice, e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla gara;
2. l'Appaltatore ha commesso, nella procedura di aggiudicazione del presente Accordo Quadro e/o di affidamento dei Contratti attuativi in adesione all'AQ, un illecito antitrust accertato con provvedimento esecutivo dell'AGCM, ai sensi dell'articolo 98, comma 3, lett. a) del Codice;
3. qualora fosse accertata la non sussistenza ovvero il venir meno di uno dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla gara, nonché per la stipula dell'Accordo Quadro e per lo svolgimento delle attività ivi previste;
4. qualora l'Appaltatore ponga in essere comportamenti tesi a eludere l'affidamento dei Contratti Attuativi;
5. mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza dell'Accordo Quadro e dei contratti attuativi;
6. qualora l'Appaltatore, in esecuzione di un Contratto attuativo, offra la prestazione di servizi, che non abbiano i requisiti di conformità e/o le caratteristiche minime stabilite dalle normative vigenti, nonché nel Capitolato, ovvero quelle migliorative eventualmente offerte in sede di aggiudicazione dell'Accordo Quadro;
7. riscontro, da parte dell'Amministrazione di non conformità che potenzialmente potrebbero arrecare grave nocimento alla qualità del servizio e/o rischi di danni economici e/o di immagine all'Amministrazione stessa;
8. deficienza e negligenza nell'espletamento dell'appalto, allorché la gravità e la frequenza delle infrazioni commesse, debitamente accertate e notificate, compromettano – in tutto o in parte – il regolare svolgimento delle prestazioni

appaltate;

9. inadempimenti di qualsiasi sorta e/o ripetute violazioni rispetto alle prescrizioni contrattuali, ivi comprese le disposizioni dei Capitolati tecnici speciali dei singoli affidamenti, o a qualunque obbligo normativo da parte dell'aggiudicatario, ivi compresa la disciplina sulla tracciabilità dei pagamenti;
10. mancata reintegrazione della garanzia di cui all'art. 15 eventualmente escussa entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte della C.U.C. e/o dell'Amministrazione;
11. qualora l'ammontare complessivo delle penali superi il 10% del valore netto del relativo contratto;
12. nei casi previsti al presente Capitolato agli articoli: 10 (Rendiconti, Fatturazione e Pagamenti), 12 (Disciplina sulla tracciabilità dei pagamenti), 16 (Responsabilità e garanzie), 25 (Subappalto), 26 (Divieto di cessione del contratto), 27 (Controlli sull'impresa avvalente e sull'impresa ausiliaria), 31 (Attività di controllo e Verifiche di conformità), 36 (Clausole per la protezione dei dati), 37 (Sicurezza e rispetto della normativa in materia di protezione dei dati), 38 (Codice di comportamento e obblighi in tema di "Legge Anticorruzione");
13. nei casi di cui all'art. 19, sarà onere della Parte che invoca la risoluzione del contratto ai sensi della presente fattispecie, dimostrare che la prestazione è divenuta effettivamente impossibile per gli eventi di forza maggiore di cui al citato art. 19. Nel caso in cui la Parte ricevente non contesti la domanda di risoluzione proposta, il contratto si intenderà risolto ai sensi e per gli effetti degli articoli 1256 e 1463 c.c., senza che nessuna delle parti possa pretendere dall'altra alcunché, in termini di risarcimento danni, indennizzo, rimborso costi o altro. Nel caso in cui l'Amministrazione contesti la domanda di risoluzione proposta dall'Appaltatore per impossibilità sopravvenuta della prestazione, ai sensi dell'art. 1256 c.c., la stessa valuterà l'inadempimento o il ritardo nell'adempimento da parte dell'Appaltatore stesso ai fini dell'adozione dei provvedimenti di sospensione di cui all'art. 14, dell'applicazione delle penali di cui all'art. 18 e/o dei rimedi risolutivi, previsti al presente art. 20;
14. nell'ipotesi di non veridicità delle dichiarazioni rese dall'Appaltatore ai sensi del D.p.r. n. 445/00, fatto salvo quanto previsto dall'art. 71, del medesimo D.P.R. 445/2000;
15. nell'ipotesi di irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D. Lgs. 231/01, che impediscano all'Impresa di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni;
16. nei casi di violazione di uno degli obblighi di cui all'articolo 3 del Patto di integrità;
17. inadempienza alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale nonché alle norme previdenziali;
18. qualora il RUP, ai sensi dell'art. 104, comma 9, del D. Lgs. 36/2023, abbia accertato, in corso d'opera, che le prestazioni oggetto di contratto non sono svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria che il titolare del contratto utilizza in conseguenza degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento eventualmente stipulato ai fini della qualificazione alla gara;

Nelle fattispecie di cui al precedente comma (dai punti 1 a 18) non si applicano i termini previsti dall'articolo 21- nonies della legge 241/1990.

La C.U.C. di Alba e/o le Amministrazioni Contraenti, per quanto di rispettiva competenza, devono risolvere l'Accordo Quadro e il singolo Contratto attuativo senza bisogno di assegnare alcun termine per l'adempimento, ai sensi dell'art. 1456 c.c., nonché ai sensi dell'art. 1360 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi all'Appaltatore tramite PEC, qualora nei confronti dell'Appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, fatto salvo quanto previsto dall'art. 95 del D. Lgs. 159/2011, o nel caso in cui gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi oppure sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui agli artt. 94 e 95 del Codice qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti richiesti dalla legge.

La C.U.C. di Alba può avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti dell'Appaltatore, dei suoi dirigenti e/o dei componenti della compagine sociale, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317, 318, 319, 319 bis, 319 ter, 319 quater, 320, 322, 322 bis, 346 bis, 353, 353 bis, 355 e 356 c.p.

Non possono essere intese quale rinuncia alla risoluzione di cui al presente articolo eventuali mancate contestazioni a precedenti inadempimenti, per i quali l'Amministrazione non abbia provveduto in tal senso, anche per mera tolleranza, nei confronti dell'Appaltatore.

La C.U.C. di Alba e/o le Amministrazioni Contraenti, quando accertino un grave inadempimento dell'Appaltatore ad una delle obbligazioni assunte con l'Accordo Quadro e/o con i Contratti attuativi, tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni, formuleranno la contestazione degli addebiti all'Appaltatore. L'accertamento viene compiuto mediante relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima delle prestazioni eseguite regolarmente, il cui importo può essere riconosciuto all'Appaltatore.

La C.U.C. di Alba e/o le Amministrazioni Contraenti formulano, altresì, la contestazione degli addebiti all'Appaltatore, e contestualmente assegnano un termine, non inferiore a quindici giorni, entro i quali l'Appaltatore deve presentare le proprie controdeduzioni.

Acquisite e valutate negativamente le controdeduzioni ovvero scaduto il termine senza che l'Appaltatore abbia risposto, la C.U.C. di Alba e/o le Amministrazioni Contraenti hanno la facoltà, per quanto di rispettiva competenza, di dichiarare la risoluzione di diritto dell'Accordo Quadro e/o dei Contratti attuativi con atto scritto comunicato all'Appaltatore, di incamerare la garanzia ove essa non sia stata ancora restituita ovvero di applicare una penale equivalente, nonché di procedere all'esecuzione in danno dell'Appaltatore; resta salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

Qualora l'Appaltatore ritardi per negligenza l'esecuzione delle prestazioni rispetto alle previsioni dell'Accordo Quadro e dei Contratti attuativi, la C.U.C. di Alba e/o le Amministrazioni contraenti assegnano un termine che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a 10 (dieci) giorni, entro i quali l'Appaltatore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con

l'Appaltatore, qualora l'inadempimento permanga, La C.U.C. di Alba e/o le Amministrazioni contraenti potranno risolvere l'Accordo Quadro e/o i Contratti attuativi, fermo restando il pagamento delle penali.

In caso di inadempimento dell'Appaltatore anche di uno solo degli obblighi assunti con la stipula dell'Accordo Quadro e dei Contratti attuativi che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 15 (quindici) giorni, che verrà assegnato a mezzo PEC dalla C.U.C. e/o dall'Amministrazione Contraente, per quanto di propria competenza, per porre fine all'inadempimento, la C.U.C. di Alba e/o l'Amministrazione Contraente hanno la facoltà di considerare, per quanto di rispettiva competenza, risolti di diritto l'Accordo Quadro e/o i Contratti attuativi e di ritenere definitivamente la garanzia ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti dell'Appaltatore per il risarcimento del danno.

In caso di risoluzione anche di uno solo dei Contratti attuativi, la C.U.C. di Alba si riserva di risolvere l'Accordo Quadro.

La risoluzione dell'Accordo Quadro legittima la risoluzione dei singoli Contratti attuativi a partire dalla data in cui si verifica la risoluzione dell'Accordo Quadro. La risoluzione dell'Accordo Quadro è, pertanto, causa ostativa all'affidamento di nuovi Ordini e può essere causa di risoluzione dei singoli Contratti attuativi, salvo che non sia diversamente stabilito nei medesimi e salvo, in ogni caso, il risarcimento del danno.

In tutti i casi di risoluzione dell'Accordo Quadro e dei Contratti attuativi la C.U.C. di Alba e/o l'Amministrazione Contraente, avranno diritto di escutere la garanzia prestata per l'intero importo della stessa o per la parte percentualmente proporzionale all'importo del/i Contratto/i attuativo risolto/i. Ove l'escussione non sia possibile sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata all'Appaltatore via PEC. In ogni caso, resta fermo il diritto della medesima Amministrazione Contraente e/o della C.U.C. di Alba al risarcimento dell'ulteriore maggior danno, nonché di procedere all'esecuzione in danno dell'Appaltatore.

In caso di risoluzione del contratto l'Appaltatore si impegnerà a fornire all'Amministrazione tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all'esecuzione dello stesso.

Nei casi di cui all'art. 124 del Codice, la C.U.C. di Alba potrà interpellare l'operatore che segue in graduatoria al fine di stipulare un nuovo Accordo Quadro per l'affidamento del completamento delle prestazioni contrattuali alle condizioni proposte dell'operatore economico interpellato.

21. Recesso

La C.U.C. di Alba e/o le Amministrazioni, per quanto di proprio interesse, hanno diritto di recedere unilateralmente dal presente Accordo Quadro e/o da ciascun singolo Contratto attuativo, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, senza preavviso, nei casi di:

- a) giusta causa,
- b) reiterati inadempimenti dell'Appaltatore, anche se non gravi.

Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

- qualora sia stato depositato contro l'Appaltatore un ricorso ai sensi della legge

fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari dell'Appaltatore, resta salvo quanto previsto dall'art. 124, comma 4, del Codice;

- in qualsiasi altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il presente Accordo Quadro o i contratti attuativi.

In caso di mutamenti di carattere organizzativo interessanti l'Amministrazione che abbiano incidenza sull'esecuzione della prestazione dei servizi, la stessa Amministrazione potrà recedere in tutto o in parte unilateralmente da Contratto attuativo, con un preavviso almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi all'Appaltatore tramite PEC, decorsi i quali la stazione appaltante prende in consegna i servizi ed effettua la verifica della regolarità dei servizi stessi.

Fermo restando quanto previsto dagli artt. 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del D. Lgs. 159/2011, la C.U.C. di Alba e/o l'Amministrazione, ai sensi dell'art. 123, commi 1 e 2 del Codice, potrà recedere dall'Accordo Quadro e/o da ciascun singolo contratto attuativo, in qualunque momento, con preavviso da darsi per iscritto non inferiore a 20 (venti) giorni solari, previo il pagamento da parte delle Amministrazioni delle prestazioni oggetto del Contratto attuativo eseguite a regola d'arte, oltre al decimo dell'importo dei servizi non eseguite, così come determinato ai sensi dell'art. 11 dell'Allegato II.14 del Codice, rinunciando espressamente l'Appaltatore, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 c.c.

Qualora la C.U.C. di Alba receda dall'Accordo Quadro, non potranno essere emessi nuovi Ordini da parte delle Amministrazioni e le singole Amministrazioni potranno a loro volta recedere dai singoli Contratti di attuativi, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi all'Appaltatore tramite PEC.

Per quanto non disciplinato dal presente Capitolato si applicano, per quanto applicabili, le disposizioni dell'art. 11 dell'Allegato II.14 del Codice appalti.

Dalla data di comunicazione del recesso, l'Appaltatore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti alcun danno all'Amministrazione.

Ai sensi dell'art. 1, c. 13, della L. 135/2012, l'amministrazione ha il diritto di recedere in qualsiasi tempo dal contratto, previa formale comunicazione al contraente con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell'articolo 26, comma 1, L. 488/1999 successivamente alla stipula del predetto contratto siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato e il contraente non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all'articolo 26, comma 3, L. 488/1999.

22. Esecuzione o completamento nel caso di procedura di insolvenza o di impedimento alla prosecuzione dell'affidamento con l'esecutore designato

Nelle ipotesi di cui al presente articolo, l'amministrazione si riserva la facoltà, qualora la normativa al momento vigente non lo vieti, di procedere con le modalità indicate dall'articolo 124 del Codice.

Ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. 36/2023, l'Amministrazione si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento dell'appalto. Si procederà all'interpello dei soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta, escluso l'originario aggiudicatario. L'affidamento avverrà alle condizioni proposte dall'operatore economico interpellato.

23. Vicende soggettive dell'appaltatore

Nel caso di cessione di azienda o di ramo di azienda e negli altri casi in cui l'Appaltatore sia oggetto di trasformazione a seguito dei quali perda la propria identità giuridica, la cessione del contratto ha efficacia solo qualora espressamente accettata dall'Amministrazione.

Le cessioni di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi all'Impresa appaltatrice non hanno singolarmente effetto nei confronti dell'Amministrazione fino a che il cessionario, ovvero il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione, non abbia proceduto nei confronti di essa alle comunicazioni previste dall'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 maggio 1991, n. 187, e non abbia documentato il possesso dei requisiti di qualificazione previsti dal D. Lgs. 36/2023.

Nei sessanta giorni successivi l'Amministrazione può opporsi al subentro del nuovo soggetto nella titolarità del contratto, con effetti risolutivi sulla situazione in essere, laddove, in relazione alle comunicazioni di cui in precedenza, non risultino sussistere i requisiti previsti dalla vigente normativa.

24. Fallimento dell'appaltatore o morte del titolare

Il fallimento dell'Appaltatore comporta lo scioglimento *ope legis* del contratto in oggetto. In applicazione dell'art. 124 del D. Lgs. 36/2023 e fatto salvo quanto previsto dai commi 4 e 5 del medesimo art. 124 del Codice, nel caso di fallimento dell'esecutore l'amministrazione si avvarrà, senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura di risoluzione prevista dall'art. 122 del D. Lgs. 31 marzo 2023 n. 36. In questo caso tuttavia la semplice constatazione del fallimento costituisce motivo sufficiente per procedere al recesso per giusta causa senza la necessità di ulteriori motivazioni. Il contratto, dopo il recesso di cui sopra, verrà affidato ad altra ditta con i procedimenti previsti dall'art. 124 del medesimo D. Lgs. 36/2023, secondo quanto ulteriormente specificato al precedente art. 22.

Qualora l'Appaltatore sia una ditta individuale, nel caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, è facoltà dell'Amministrazione committente proseguire il

contratto con i suoi eredi o aventi causa ovvero recedere dal contratto.

Qualora il prestatore di servizio sia un Raggruppamento di Imprese, in caso di liquidazione giudiziale dell'impresa mandataria o, se trattasi di impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, l'Amministrazione ha la facoltà di proseguire il contratto con altra impresa del gruppo o altra, in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, entrata nel gruppo in dipendenza di una delle cause predette, che sia designata mandataria ovvero di recedere dal contratto. In caso di liquidazione giudiziale di un'impresa mandante o, se trattasi di impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, l'impresa mandataria, qualora non indichi altra impresa subentrante in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuta all'esecuzione del servizio direttamente o a mezzo delle altre imprese mandanti.

25. Subappalto e subcontratti

Tenuto conto che il servizio in oggetto, previsto dalla legge 104/1992, è finalizzato a permettere agli studenti con disabilità di partecipare attivamente alla vita scolastica, sviluppando la propria autonomia e la capacità di comunicare e, in quanto tale, si configura quale servizio fondamentale per l'inclusione e l'autonomia degli stessi, in ragione della peculiarità del servizio a rilevante valenza sociale e personale, **l'Appaltatore esegue direttamente le prestazioni educativo/assistenziali previste**. Ciò in ragione dell'esigenza di garantire la qualità, la continuità, l'accessibilità, la disponibilità e la completezza dei servizi affidati, tenendo conto delle esigenze specifiche della categoria di utenti a cui è rivolto; nonché a tutela del personale impiegato per lo svolgimento dello stesso. Il subappalto delle prestazioni oggetto del presente contratto, secondo le disposizioni dell'articolo 119 del D. Lgs. 36/2023 cui si rinvia espressamente, anche parziale, è pertanto vietato, salvo intervenga specifica autorizzazione da parte dell'Amministrazione.

Sono fatte salve unicamente eventuali attività non direttamente incidenti sull'erogazione del servizio di assistenza, previa autorizzazione della Centrale Unica di Committenza, a condizione che:

- a) all'atto dell'offerta siano stati indicati i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che si intende subappaltare, conformemente a quanto specificato nella documentazione di gara;
- b) sia rispettato il limite della prevalente esecuzione del contratto, che è riservata in ogni caso all'Appaltatore;
- c) il subappaltatore sia qualificato per le prestazioni da eseguire;
- d) non sussistano a suo carico le cause di esclusione (artt. 94 – 98 D. Lgs. 36/2023).

L'autorizzazione viene rilasciata dall'Amministrazione con specifico provvedimento previo:

- deposito della copia autentica del contratto di subappalto con allegata la dichiarazione di cui all'art. 119 comma 16 D. Lgs. 36/2023 circa la sussistenza o meno di eventuali forme di collegamento o controllo tra l'appaltatore e il subappaltatore a norma dell'articolo 2359 del codice civile;
- verifica del possesso in capo alla/e subappaltatrice/i dei medesimi requisiti di carattere morale indicati negli atti di gara (di cui agli artt. 94 – 98 D. Lgs. 36/2023),

nonché dei medesimi requisiti di carattere tecnico ed economico, di cui all'art. 100 del D. Lgs. 36/2023, proporzionati e attinenti all'oggetto dell'appalto.

All'autorizzazione si applicano i termini di cui all'art. 119 comma 16 del Codice.

I contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura sottoscritti in epoca anteriore alla pubblicazione della procedura d'appalto di cui alla lett. d) dell'art. 119, co. 3, del D. Lgs. 36/2023, e tutte le altre attività elencate al comma 3 del suddetto art. 119 che non si configurano come attività affidate in subappalto, dovranno essere comunicati all'Amministrazione prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di Accordo Quadro.

Il subappaltatore, per le prestazioni eventualmente affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di Accordo Quadro e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale. Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, è tenuto ad applicare il medesimo contratto collettivo di lavoro del contraente principale, ovvero un differente contratto collettivo, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele economiche e normative di quello applicato dall'appaltatore, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto. Nei contratti di subappalto o nei subcontratti comunicati all'Amministrazione, è obbligatorio l'inserimento:

- a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, in coerenza con quanto previsto all'art. 12 del presente Capitolato;
- di clausole di revisione prezzi riferite alle prestazioni o lavorazioni oggetto del subappalto o del subcontratto e determinate in coerenza con quanto previsto dal presente Capitolato.

Il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto, ivi comprese le situazioni di cui all'art. 119 commi 6, 7 e 12 del Codice.

Il contratto di subappalto, corredato dalla documentazione tecnica e amministrativa direttamente derivata dagli atti del contratto di AQ affidato, e dallo specifico contratto attuativo, deve indicare puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici.

Nei casi in cui l'Amministrazione committente rilevi, a seguito dei controlli effettuati, che il subappaltatore, al momento della richiesta di autorizzazione, non era in possesso dei prescritti requisiti soggettivi, procede alla revoca della predetta autorizzazione e, se del caso, alla segnalazione del fatto alle autorità competenti.

Se durante l'esecuzione dei servizi l'Amministrazione ritenesse, a suo insindacabile giudizio, che il subappaltatore è incompetente o indesiderabile, al ricevimento della relativa comunicazione scritta, l'appaltatore dovrà prendere immediate misure per la risoluzione del contratto di subappalto e per l'allontanamento del subappaltatore. La risoluzione di tale subappalto non darà diritto all'appaltatore ad alcun risarcimento di danni o perdite o alla proroga della data fissata per l'ultimazione delle opere.

Il subappalto senza autorizzazione è sanzionato dall'articolo 21 della legge 13 settembre 1982, n. 646 e l'Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere immediatamente il contratto per colpa dell'appaltatore ponendo a carico dello stesso il risarcimento di ogni danno e spesa dell'Amministrazione.

26. Divieto di cessione del contratto e del credito

Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 120, comma 1, lettera d) del D. Lgs. 36/2023, la cessione del contratto è nulla.

È vietata la cessione del credito nel corso di esecuzione del presente contratto in violazione dell'art. 120 comma 12 del D. Lgs. 36/2023.

Si rinvia all'art. 6 dell'Allegato II.14 per la disciplina specifica delle condizioni per l'opponibilità alle stazioni appaltanti, per la tracciabilità dei flussi finanziari e la regolamentazione delle eccezioni opponibili al cedente in base al contratto relativo di fornitura con quest'ultimo stipulato.

Si specifica, altresì, che resta impregiudicata la facoltà dell'Amministrazione di rifiutare la cessione del credito con comunicazione da notificare al cedente e al cessionario entro 45 giorni dalla notifica della cessione presentata.

È altresì nullo l'accordo con cui sia affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni appaltate.

In caso di inosservanza da parte dell'appaltatore degli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto dell'Amministrazione al risarcimento del danno, il contratto si intende risolto di diritto.

27. Controlli sull'impresa avvalente e sull'impresa ausiliaria

Nel caso in cui l'appaltatore, in sede di gara, abbia surrogato i requisiti (o in caso di ammissione dell'avvalimento per il miglioramento dell'offerta) mediante l'istituto dell'avvalimento previsto dall'art. 104 del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i., l'Amministrazione, per il tramite del DEC o del RUP, ha la facoltà di verificare in qualsiasi momento e con qualsiasi mezzo l'effettiva disponibilità ed utilizzo dell'impresa avvalente di tutte le risorse necessarie di cui è carente, appartenenti all'impresa ausiliaria. A tal fine, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria.

In particolare l'impresa avvalente dovrà avere la possibilità, per l'intera durata dell'accordo, di disporre immediatamente e senza ritardi di mezzi, strumenti, attrezzature e quant'altro, in disponibilità dell'impresa ausiliaria, necessario per dare i lavori compiuti a perfetta regola d'arte e nei tempi di cui al presente capitolato.

L'accertamento da parte dell'amministrazione di prestazioni non eseguite a regola d'arte da parte dell'esecutore avvalente oppure di ritardi sull'esecuzione dell'accordo e dei contratti attuativi dovuti al mancato utilizzo di mezzi idonei o la semplice constatazione della mancata disponibilità da parte dell'impresa avvalente di tutte le risorse dell'impresa ausiliaria darà facoltà all'amministrazione, senza obbligo di ulteriore motivazione, di procedere alla risoluzione del contratto in danno per grave inadempimento ai sensi dell'art. 20 (in forza di quanto previsto dall'art. 122, comma 3, del D. Lgs. 36/2023).

28. Modifiche contrattuali e variazione delle prestazioni

Ai sensi dell'art. 120 comma 10 del Codice, la C.U.C. di Alba si riserva di rinnovare il contratto di Accordo Quadro per una durata massima ulteriore pari a 12 (dodici) mesi, ai prezzi, patti e condizioni stabiliti nel contratto, secondo quanto ulteriormente previsto al precedente art. 6 del presente Capitolato.

Tale facoltà è esercitata mediante comunicazione a mezzo PEC all'Appaltatore, da trasmettere almeno tre mesi prima della scadenza del contratto; con la medesima modalità, l'Appaltatore comunica l'accettazione del rinnovo.

Ai sensi e nei limiti di quanto stabilito dal comma 1 lettera a) dell'art. 120 del D. Lgs. 36/2023, l'Amministrazione si riserva l'opzione di modificare il contratto di Accordo Quadro in corso di esecuzione, a prescindere dal relativo valore monetario, al fine dell'applicazione della clausola di revisione prezzi, secondo quanto dettagliatamente previsto al precedente art. 11.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di introdurre nelle acquisizioni oggetto dei singoli contratti attuativi, quelle variazioni che a suo insindacabile giudizio ritiene opportune, senza che per ciò l'Appaltatore possa pretendere compensi all'infuori del pagamento a conguaglio delle prestazioni eseguite in più o in meno, con l'osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti dall'art. 120 del D. Lgs. 36/2023, nonché entro il limite economico massimo dell'Accordo Quadro.

Non sono riconosciute come varianti a quanto previsto nel presente Capitolato, prestazioni e forniture extra contrattuali di qualsiasi genere, eseguite senza preventivo ordine scritto del Direttore dell'esecuzione, se nominato, o del RUP.

Non costituiscono varianti le modifiche disposte dal Direttore dell'esecuzione, se nominato, o dal RUP, per risolvere aspetti di dettaglio e che non comportino un aumento dell'importo previsto dallo specifico contratto per l'acquisizione affidata.

Eventuali sopravvenute necessità supplementari di approvvigionamento nel corso di esecuzione dell'appalto sono valutate, da parte dell'Amministrazione, mediante l'applicazione del prezzo unitario contrattuale.

Ai sensi dell'art. 120 comma 8 del Codice, il contratto di appalto è sempre modificabile ai sensi dell'articolo 9 del Codice, nel rispetto delle clausole di rinegoziazione contenute al successivo art. 29.

Per ciascun Contratto Attuativo, nel limite di quanto previsto dalla relativa procedura di affidamento, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del Contratto Attuativo, l'amministrazione può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.

In casi eccezionali, il contratto in corso di esecuzione può essere prorogato per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di individuazione del nuovo contraente se si verificano le condizioni indicate all'articolo 120, comma 11, del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto.

Oltre a quanto sopra specificato, le modifiche contrattuali e varianti in corso d'opera sono ammesse nei termini e con le modalità previsti dall'art. 120 del D. Lgs. 36/2023.

L'intenzione di avvalersi della facoltà di una delle modifiche applicabili viene comunicata formalmente da parte dell'amministrazione all'esecutore a mezzo PEC.

29. Rinegoziazione

In considerazione dell'esposizione del contratto per la sua durata, fatto salvo quanto previsto dal presente Capitolato in merito alla revisione dei prezzi, **ai fini degli artt. 59 comma 5-bis e 9 del Codice, si predeterminano le seguenti clausole di rinegoziazione del Contratto Attuativo stipulato tra le Parti**, nel tentativo di preservare l'equilibrio contrattuale.

Nel caso di sopravvenienza di circostanze che comportano una fluttuazione economica eccezionale, o per eventuali altre circostanze eccezionali del mercato e, comunque, per circostanze estranee alle Parti, la parte svantaggiata promuove la trattativa per rinegoziare le condizioni contrattuali, offrendo di modificare equamente le condizioni del contratto, rappresentando le effettive condizioni del mercato, illustrando nel dettaglio le effettive fluttuazioni riscontrate, e supportandole con adeguata e riconosciuta documentazione di rilevazione ufficiale, tra cui il CCNL applicato e gli indici ISTAT di riferimento.

La richiesta di rinegoziazione dovrà essere corredata da idonea documentazione giustificativa e contenere l'indicazione esatta, in termini percentuali, della variazione richiesta. Dalla documentazione prodotta e da quella integrativa eventualmente richiesta dovrà evincersi, in maniera inequivocabile, l'incremento (o decremento) riscontrato dalla parte richiedente: a titolo esemplificativo, dovrà essere prodotta la documentazione contabile (es. fatture quietanzate, costi energetici, costi di trasporto, costi strettamente correlati alla fornitura etc.) dalla quale riscontrare gli incrementi dei prezzi che hanno effetto sull'importo delle prestazioni oggetto dell'appalto. In ogni caso, all'esito dell'istruttoria prevista dall'Amministrazione, a seguito di contraddittorio e tenuto conto di tutte le circostanze del caso concreto, le Parti potranno convenire sulla richiesta e riconoscerla solo in parte o non riconoscerla affatto.

Ai fini della definizione della rinegoziazione, le parti, oltre a convenire sui necessari adeguamenti economici del rapporto contrattuale, al fine di contenere l'aumento dei prezzi, nel rispetto delle finalità e degli obiettivi del contratto stesso, possono concordare la variazione o l'introduzione di modalità esecutive che, senza modifiche sostanziali al contratto, consentano il ripristino dell'originario equilibrio del contratto oggetto dell'affidamento, quale risultante dal bando e dal provvedimento di aggiudicazione.

In caso di definizione, anche parziale, della revisione straordinaria, l'Amministrazione procederà con l'adozione di un provvedimento. In tal caso i nuovi prezzi decorreranno a far data dal provvedimento e fino ad una data definita nel medesimo. In nessun caso la rinegoziazione può snaturare il contratto.

In qualunque caso, la richiesta di rinegoziazione va avanzata senza ritardo e non giustifica, in ogni caso, la sospensione dell'esecuzione del contratto. Il RUP provvede a formulare la proposta di un nuovo accordo entro un termine non superiore a tre mesi. Nel caso in cui non si pervenga al nuovo accordo entro un termine ragionevole, la parte svantaggiata può agire in giudizio per ottenere l'adeguamento del contratto all'equilibrio originario.

La clausola di rinegoziazione di cui al presente articolo non ha natura

obbligatoria.

In applicazione del principio di conservazione dell'equilibrio contrattuale si applicano le disposizioni di cui agli articoli 59 comma 5-bis, 60 e 120 del Codice.

30. Direzione dell'esecuzione del contratto e verifica di conformità

L'esecuzione dei contratti è diretta dal Responsabile unico del progetto (RUP), che controlla i livelli di qualità delle prestazioni. Il RUP, nella fase dell'esecuzione dell'Accordo e di ciascun appalto specifico, si può avvalere del Direttore dell'esecuzione del contratto (DEC).

Il direttore dell'esecuzione del contratto, qualora nominato, provvede al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto stipulato dall'Amministrazione, assicurando la regolare esecuzione da parte dell'appaltatore in conformità ai documenti contrattuali.

L'Appaltatore è tenuto a fornire agli incaricati delle Amministrazioni la propria incondizionata collaborazione, disponendo, altresì, che il personale preposto all'appalto fornisca ogni chiarimento, notizia o documentazione che gli venisse richiesta in merito al contratto assunto.

La verifica di conformità dell'appalto è effettuata dal RUP o, se nominato, dal direttore dell'esecuzione (DEC).

Essa è avviata entro trenta giorni dall'ultimazione delle prestazioni ed è conclusa secondo le modalità e i tempi previsti dall'art. 36 dell'allegato II.14 al D. Lgs. 36/2023.

La corrispondenza dell'appalto alle obbligazioni contrattuali è attestata dal Certificato di verifica di conformità, rilasciato, anche in formato digitale, a conclusione delle attività di verifica della commessa, nel rispetto delle indicazioni previste dall'art. 37 dell'allegato II.14 del D. Lgs. 36/2023.

Nei casi previsti dall'art. 38 dell'allegato II.14 al D. Lgs. 36/2023, per i Contratti attuativi inferiori alla soglia comunitaria, il certificato di verifica di conformità è sempre sostituito dal Certificato di regolare esecuzione, che è predisposto, in formato digitale, secondo i contenuti, gli elementi e le indicazioni disciplinate dal sopra richiamato art. 38.

La verifica di conformità deve essere completata non oltre sei mesi dall'ultimazione delle prestazioni.

Il Certificato di regolare esecuzione è emesso non oltre tre mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni oggetto del contratto.

Le Amministrazioni Contraenti procedono ad inviare alla C.U.C. del Comune di Alba il Certificato di verifica di conformità o Certificato di regolare esecuzione, unitamente al certificato di ultimazione delle prestazioni, ai sensi del comma 5 dell'art. 37 dell'Allegato II.14 del Codice, relativamente a ciascun singolo Contratto attuativo. Resta salva la facoltà della C.U.C. di svolgere verifiche ispettive e controlli sull'esecuzione delle singole prestazioni.

A conclusione dell'Accordo Quadro, non oltre trenta giorni dalla conclusione dello stesso, è avviata la verifica di conformità dello stesso AQ da parte della C.U.C. di Alba. In conformità a quanto in precedenza previsto e secondo le medesime tempistiche, la

corrispondenza alle obbligazioni contrattuali è attestata dal Certificato di verifica di conformità, eventualmente sostituito, nei casi previsti dalla legge, dal Certificato di regolare esecuzione. Per la disciplina specifica si rinvia a quanto previsto all'articolo 116 del D. Lgs. 36/2023 e al Capo II (DELL'ESECUZIONE DEI CONTRATTI DI SERVIZI E FORNITURE) dell'Allegato II.14 al Codice stesso.

31. Attività di controllo e verifiche di Conformità

Ferme restando le condizioni previste dal presente Capitolato in corrispondenza di ogni pagamento, prima dell'emissione della corrispondente fattura (vedasi infra art. 10.1-Rendicontazione), all'Appaltatore può essere richiesto di documentare accuratamente le prestazioni fornite mediante un rapporto qualitativo e quantitativo semestrale denominato *Relazione semestrale*, contenente i risultati conseguiti e le iniziative intraprese in conformità a quanto previsto dal presente capitolato. Nell'ambito della suddetta Relazione sull'avanzamento del progetto, dovranno essere altresì riportati i resoconti afferenti agli strumenti di monitoraggio e valutazione adottati nei confronti dell'utenza e di misurazione della *customer satisfaction*. L'amministrazione si riserva di porre in essere ulteriori iniziative finalizzate alla valutazione di gradimento del servizio da parte degli utenti. L'appaltatore è tenuto a comunicare tempestivamente eventuali problemi riscontrati nel corso del servizio nonché eventuali reclami pervenutigli direttamente dagli utenti e/o da terzi.

L'amministrazione contraente eserciterà periodicamente le proprie funzioni di controllo allo scopo di verificare il rispetto della qualità della prestazione resa, sulla base di quanto stabilito nel presente Capitolato e nell'offerta tecnica presentata in sede di gara.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di effettuare tali controlli periodici in merito alle prestazioni erogate dall'Appaltatore, sia direttamente mediante propri incaricati, sia in contraddittorio con il Responsabile Tecnico dell'appaltatore, allo scopo di verificare l'efficacia e la qualità delle prestazioni, nonché di accertare la regolarità e la puntualità nella loro esecuzione.

Entro la conclusione di ciascun contratto attuativo, all'Appaltatore potrà essere richiesto di trasmettere l'elenco completo dei dati relativi al personale utilizzato nel contratto, quali: numero risorse impiegate, monte ore effettivo, CCNL applicato, qualifica, livelli retributivi, scatti di anzianità, sede di lavoro, eventuale indicazione dei lavoratori assunti ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68, ovvero mediante fruizione di agevolazioni contributive previste dalla legislazione vigente.

Con la stipula del contratto, l'aggiudicatario accetta di sottostare a tutte le ispezioni ed ai controlli degli ispettori dell'Amministrazione e di tutte le misure di sicurezza che venissero prescritte, obbligandosi ad ottemperare a tutte le richieste dei funzionari ispettivi, nonché a prestare piena collaborazione per rendere possibili le predette attività di verifica.

32 Contestazioni in corso di esecuzione e riserve

In linea di principio, l'iscrizione delle riserve è finalizzata ad assicurare all'Amministrazione, durante l'intera fase di esecuzione del contratto, il continuo ed efficace controllo della spesa pubblica, la tempestiva conoscenza e valutazione delle eventuali pretese

economiche avanzate dall'appaltatore e l'adozione di ogni misura e iniziativa volte a evitare che i fondi impegnati si rivelino insufficienti.

Fatto salvo a quanto previsto al Capo II dell'Allegato II.14 al Codice in merito alle contestazioni in corso di esecuzione, alla disciplina sulle riserve si applica quanto contenuto nell'articolo 7 dell'Allegato II.14 al Codice.

33 Norme per la gestione delle problematiche inerenti alla sicurezza del lavoro

L'appaltatore è tenuto all'osservanza delle norme previste dal D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. L'appaltatore dovrà ottemperare alle norme sulla prevenzione degli infortuni, dotando il personale di indumenti e mezzi atti a garantire la massima sicurezza in relazione alle prestazioni affidate e dovrà adottare tutti i procedimenti e le cautele atte a garantire l'incolumità sia delle persone addette sia da terzi.

L'Appaltatore assume tutti gli obblighi e le responsabilità connesse all'applicazione del D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. inerenti all'organizzazione dei servizi, la formazione del personale e la corretta applicazione del D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. relativo alla sicurezza sul lavoro di competenza, nonché all'adeguata capacità tecnica, organizzativa ed economica in relazione alle dimensioni e caratteristiche del servizio appaltato, così come la regolare iscrizione della medesima al registro ditte, o nell'albo provinciale delle imprese artigiane ed in possesso da parte del titolare e/o amministratore dell'impresa di requisiti tecnico professionali adeguati.

Con riferimento a ciascun Contratto Attuativo, ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs. 81/2008, la Stazione Appaltante valuterà, all'atto dell'emissione dell'RDO, la sussistenza o meno di rischi da interferenza connessi alle prestazioni oggetto dell'appalto e, pertanto:

- a) qualora l'Amministrazione committente ritenga sussistere detti rischi da interferenza, dovrà quantificare i relativi costi di sicurezza e redigere il "Documento unico di valutazione dei rischi" (DUVRI), che sarà allegato alla Richiesta di Preventivo quale parte integrante della stessa;
- b) qualora l'Amministrazione committente non ritenga sussistere alcun rischio da interferenza, l'Amministrazione stessa dovrà indicare nella Richiesta di Offerta una cifra pari a 0 (zero) per i costi relativi alla sicurezza.

L'Appaltatore prende atto che le prestazioni oggetto del presente Capitolato potranno interferire con l'attività lavorativa quotidiana che si svolge all'interno delle strutture in cui si svolge il servizio, e si impegna a condurre i propri lavori in armonia con le esigenze anzidette, senza recare intralcio ed evitando contestazioni pregiudizievoli per l'andamento generale dell'attività, rispettando il DUVRI redatto dalla Committente.

Con la predisposizione del DUVRI, infatti, la Stazione Appaltante fornisce all'Appaltatore informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui esso è destinato ad operare e sulle misure di prevenzione ed emergenza adottate in relazione alla propria attività.

In sede di specifica RdO è altresì richiesta la sottoscrizione del DUVRI predisposto, nonché la presa visione dell'ulteriore documentazione prevista dal medesimo DUVRI.

Resta inteso che per le accennate interferenze e per gli oneri conseguenti l'Appaltatore non potrà accampare alcuna pretesa o richiesta di compenso oltre a quanto definito e riconosciuto contrattualmente con la Richiesta di Offerta.

L'Appaltatore dovrà comunicare, al momento della stipula del contratto, il nominativo del Responsabile aziendale del Servizio di prevenzione e protezione. È fatta salva all'Amministrazione di verificare l'idoneità tecnico professionale dell'appaltatore, ai sensi dell'articolo 26, comma 1, lettera a), del D. Lgs. 81/2008 e ss.mm. ii.

34 Competenze, oneri e obblighi a carico dell'Appaltatore

Oltre a quanto stabilito negli articoli precedenti, l'Appaltatore provvede a ogni spesa inerente al contratto di Accordo Quadro e ai relativi contratti attuativi, a esclusione di quanto espressamente attribuito alla C.U.C. di Alba e/o all'Amministrazione.

Oltre agli oneri contemplati nel D. Lgs. 36/2023, nel D.P.R. 207/2010 (per le parti vigenti) e nel presente Capitolato, e relativi allegati, e a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, **sono a carico dell'Appaltatore gli oneri e gli obblighi che seguono:**

- Accettazione di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sull'Accordo Quadro e sulla realizzazione di ciascun appalto (Contratto Attuativo);
- Esecuzione fedele della prestazione e degli ordini impartiti, per quanto di competenza, dal Direttore dell'esecuzione (o dal RUP), in conformità alle pattuizioni contrattuali, in modo che le attività eseguite risultino a tutti gli effetti conformi al progetto a base di gara e a perfetta regola d'arte, richiedendo, se necessario, al Direttore dell'esecuzione tempestive ulteriori disposizioni scritte di dettaglio. In ogni caso l'appaltatore non deve dare corso all'esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto ai sensi dell'articolo 1659 del codice civile;
- Obbligo di osservare e far osservare al proprio personale, costantemente, tutte le leggi, i regolamenti, le ordinanze, emanate ed emanande, che abbiano attinenza con l'appalto assunto;
- Dotazione di tutte le necessarie autorizzazioni, licenze e permessi che il servizio oggetto del presente Capitolato e le normative vigenti richiedano;
- Regolare rendicontazione, secondo le modalità richieste dal presente Capitolato;
- Obbligo di riservatezza di tutti i dati e le informazioni di cui venga in possesso nell'espletamento del servizio, di non divulgazione né sfruttamento impegnandosi, altresì, a garantire il medesimo impegno da parte di tutti i soggetti dei quali eventualmente si avvalga, a qualsiasi titolo, per l'espletamento delle prestazioni contrattuali;
- Accettazione e adempimento di tutti gli ulteriori oneri e obblighi espressamente previsti dagli allegati predisposti dagli enti deleganti.

L'affidatario è tenuto ad eseguire il servizio conformemente a quanto proposto nell'offerta tecnica, che costituisce obbligo contrattuale.

Nell'adempimento del servizio, deve usare la diligenza richiesta dalla natura della prestazione dovuta in base alle prescrizioni di cui al contratto ed a tutti i documenti che ne fanno parte integrante e sostanziale.

La stipulazione del contratto da parte dell'Appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta e completa conoscenza ed accettazione di tutte le norme vigenti in materia di contrattualistica pubblica, delle norme che regolano il presente accordo, nonché delle condizioni che attengono all'esecuzione della prestazione.

La partecipazione alla procedura e la stipulazione del contratto da parte dell'Appaltatore equivalgono, altresì, a dichiarazione della sussistenza delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione del servizio.

35 Domicilio, responsabilità e Responsabile Tecnico

L'aggiudicatario, con la stipula del contratto, elegge il domicilio presso il quale l'Amministrazione effettua tutte le comunicazioni e le notificazioni relative al presente Accordo Quadro e a ciascun conseguente appalto. Tale obbligo è soddisfatto dall'operatore economico anche autorizzando la stazione appaltante a inviare ogni comunicazione relativa all'appalto a un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC).

L'Appaltatore sarà sempre considerato come unico ed esclusivo responsabile verso la C.U.C. di Alba e ciascuna Amministrazione aderente e verso i terzi per qualunque danno arrecato alle proprietà e alle persone, siano o meno addette all'appalto, in dipendenza degli obblighi derivanti dal contratto.

L'Appaltatore conduce direttamente le prestazioni oggetto del contratto e individua un proprio referente delegato (Responsabile Tecnico), formalmente comunicato all'amministrazione prima della stipula del contratto attuativo (o dell'avvio del servizio, qualora precedente), tramite il quale assicura l'organizzazione, il coordinamento e la conduzione del contratto, comunicando altresì il numero di recapito telefonico ove l'Amministrazione possa comunicare sollecitamente. L'Amministrazione ha il diritto di esigere, anche senza motivazione espressa, il cambiamento del referente delegato e del personale dell'esecutore per disciplina, incapacità o grave negligenza.

Ogni variazione del soggetto preposto alla direzione dell'esecuzione del contratto, secondo le previsioni di cui al presente articolo, deve essere tempestivamente notificata alla C.U.C. di Alba e all'Istituto Comprensivo interessato, corredata dalla nuova individuazione, senza la quale la variazione non esperirà alcun effetto (se dannoso per l'amministrazione).

L'esecutore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali necessari all'esecuzione delle prestazioni.

36 Clausole per la protezione dei dati

L'Appaltatore si impegna, nell'esecuzione di tutte le attività connesse all'esecuzione del contratto che possono comportare il trattamento dei Dati Personali, ad agire in conformità con la Normativa in materia di protezione dei Dati Personali applicabile (in particolare il Regolamento generale sulla protezione dei dati n. 2016/679 c.d. "GDPR"), osservando misure organizzative e tecniche adeguate, nonché idonee a garantire la sicurezza delle informazioni sotto l'aspetto della riservatezza, disponibilità e riservatezza dei Dati Personali trattati, atte a prevenire rischi di distruzione, perdita o alterazione, anche accidentale, di dati e documenti.

L'Appaltatore tratterà in via autonoma i dati personali raccolti in virtù delle attività e dei servizi erogati per le finalità connesse all'esecuzione del presente contratto. L'appaltatore, in relazione agli impieghi dei predetti dati nell'ambito della propria organizzazione, assumerà, pertanto, la qualifica di "Titolare" autonomo del trattamento ai sensi dell'articolo 4, nr. 7) del GDPR, sia nei confronti dell'Amministrazione che nei confronti dei soggetti cui i dati personali trattati sono riferiti.

In particolare, l'Appaltatore:

- garantisce di manlevare e tenere indenne l'Amministrazione da ogni e qualsiasi conseguenza pregiudizievole derivante dal mancato rispetto di tale obbligo;
- conferma ed è in grado di dimostrare di aver messo in atto adeguate misure di sicurezza per proteggere i Dati Personali, ivi comprese le predette misure tecniche e organizzative adeguate a garantire la protezione da qualsiasi trattamento non autorizzato o illegale nonché dalla perdita, dalla distruzione o dal danneggiamento, in modo accidentale, dei Dati Personali.

Il trattamento dei Dati Personali potrà avvenire esclusivamente per le finalità del presente contratto, al ricorrere delle condizioni di cui all'art. 6, co. 1, del Reg. UE n. 679/16 e, ove ricorra la base giuridica prevista dall'art. 6, co. 1, lett. e) del Reg. UE n. 679/16 dall'art. 2-ter del D. Lgs. 196/03 così come modificato dal D. Lgs. 101/18.

È nella facoltà dell'Amministrazione committente verificare il rispetto dell'obbligo di riservatezza.

Il mancato adempimento dell'obbligo di riservatezza rappresenta colpa grave e sarà considerato motivo per la risoluzione del contratto, fermo restando che l'Appaltatore si obbliga a garantire l'Amministrazione per ogni conseguenza pregiudizievole che dovesse derivare dall'inadempimento dell'obbligo, da parte dell'impresa stessa o dei soggetti dei quali si avvalga, a qualsiasi titolo, per l'espletamento delle prestazioni contrattuali.

37 Sicurezza e rispetto della normativa in materia di protezione dei dati

In relazione a ciascun Contratto Attuativo, il Titolare del trattamento dati personali è la singola Stazione Appaltante, nella persona del legale rappresentante pro tempore, secondo quanto specificatamente indicato nell'ambito della Richiesta di Offerta.

Per la stipula del Contratto Attuativo, qualora ne ricorrano i presupposti, l'Appaltatore deve confermare ed essere in grado di dimostrare di mettere in atto, nell'attività e nei servizi, adeguate misure di sicurezza per proteggere i dati personali, ivi comprese le misure tecniche e organizzative adeguate a garantire la protezione da qualsiasi trattamento non autorizzato o illegale nonché dalla perdita, dalla distruzione o dal danneggiamento, in modo accidentale, dei dati personali.

L'Appaltatore dovrà, inoltre, dimostrare che i servizi forniti rispettino i Provvedimenti specifici in materia emanati dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali (es. il Provvedimento dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali "Misure ed accorgimenti prescritti ai titolari dei trattamenti effettuati con strumenti elettronici relativamente alle attribuzioni delle funzioni di amministratore di sistema" del 27 novembre 2008 e successive modifiche ed integrazioni) e delle Linee Guida italiane ed europee sui principi di *Privacy by design* e *Privacy by default*.

L'Amministrazione committente, all'esito dell'affidamento specifico e con separato atto che forma parte integrante del Contratto Attuativo, provvederà a designare l'operatore aggiudicatario quale Responsabile del Trattamento (ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 del Regolamento UE 2016/679). Tale atto di designazione è vincolante, la mancata sottoscrizione da parte dell'Appaltatore o la cessione o il subappalto di tale ruolo comporta la risoluzione del contratto.

Con la partecipazione alla procedura di gara, come confermato con la sottoscrizione dell'atto di designazione, l'Appaltatore dichiara l'osservanza, con scrupolosa attenzione, delle istruzioni contenute nel relativo atto di designazione e in quelle successive che potranno essere conferite; lo stesso, in particolare, dichiara e riconosce di aver regolarmente adempiuto, nell'ambito della propria organizzazione, a tutte le formalità e ad obblighi previsti dalla citata Normativa in materia di Protezione dei Dati Personali.

L'Appaltatore, in tutte le attività prestate in favore dell'Amministrazione committente, deve garantire e fornire evidenza circa il rispetto del principio di *Privacy by design* e *Privacy by default* di cui all'articolo 25 del Regolamento UE 2016/679, relativamente alla protezione dei dati oggetto del presente contratto, e dovrà allegare l'analisi del rischio o la valutazione di impatto condotta sulle soluzioni tecnologiche e sui servizi forniti, per la determinazione delle misure di sicurezza in cui si evidenziano le minacce prese in considerazione, le relative contromisure per attenuare o ridurre la probabilità di accadimento e per ridurre o contenere l'impatto.

L'Appaltatore dovrà informare tempestivamente l'Amministrazione Committente di ogni violazione dei dati personali che possano compromettere le libertà e i diritti dei soggetti interessati e dovrà coordinare l'Amministrazione Committente nelle comunicazioni all'autorità di controllo competente ad ai soggetti interessati, secondo le disposizioni degli artt. 33 e 34 del regolamento senza ingiustificato ritardo e ove possibile entro 72 ore dal momento in cui si è venuti a conoscenza.

Con riferimento alle attività di gestione dei dati, l'Amministrazione committente potrà verificare periodicamente, tra le altre cose, se l'organizzazione mette in atto le misure delineate dalle linee guida e dai processi di monitoraggio e controllo. I principali processi derivanti dall'adozione del GDPR, per il dettaglio dei quali si rimanda alle specifiche linee guida, sono:

1. Data Protection by Design;
2. Gestione degli incidenti, monitoraggio e verifica;
3. Garanzia dei diritti degli interessati;

L'Accountability dell'Appaltatore, anche attraverso controlli monitorati per aziende certificate ISO 9001, è verificabile attraverso i principali documenti e strumenti posti in essere per:

- un adeguato sistema di gestione dei propri processi, compresa formazione del personale;
- un adeguato sistema di gestione delle misure tecniche e organizzative adottate in tema di sicurezza informatica;
- misure tecniche e organizzative adeguate alla definizione di ruoli e responsabilità nell'organizzazione, anche con riferimento all'adeguatezza ed all'organizzazione

della formazione;

- efficaci processi per facilitare gli interessati nell'esercizio dei diritti degli interessati e se esiste un processo per fornire loro una risposta.

38 Codice di comportamento e obblighi in tema di "Legge Anticorruzione"

L'Appaltatore, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente contratto, deve uniformarsi ai principi e si impegna ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal DPR n. 62 del 16 aprile 2013, dal Codice di Comportamento del Comune di Alba e quelli delle rispettive Amministrazioni committenti. L'Appaltatore, a tal fine, prima della stipula del contratto, ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti e, unitamente alla sottoscrizione del contratto, dichiararne l'integrale conoscenza ed accettazione.

La violazione, da parte dell'affidatario, degli obblighi di condotta ivi contenuti costituisce causa di risoluzione del contratto.

In sede di sottoscrizione del contratto l'Appaltatore deve dichiarare, ai sensi dell'articolo 53, comma 16-ter, del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 s.m.i., di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi a ex dipendenti del Comune di Alba e delle singole Amministrazioni aderenti all'Accordo Quadro, che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle suddette amministrazioni, nei confronti dell'appaltatore, nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego.

Si specifica che l'ambito di applicazione della predetta norma ricomprende, oltre che i soggetti di cui all'articolo 21 del D. Lgs. 8 aprile 2013, n. 39 e s.m.i., anche i soggetti che, pur non esercitando concretamente ed effettivamente poteri autoritativi o negoziali per conto delle Amministrazioni, hanno elaborato atti endoprocedimentali obbligatori relativi al provvedimento di aggiudicazione, così come previsto dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.) con Orientamento n. 24 del 21 ottobre 2015.

L'appaltatore deve inoltre dichiarare di essere a conoscenza che, in caso di accertamento della violazione del suddetto obbligo, dovrà restituire i compensi percepiti e non potrà contrattare con le Pubbliche Amministrazioni per i successivi tre anni.

39 Rinvio a disposizione di legge

L'Accordo Quadro è soggetto all'osservanza di tutte le norme e condizioni contenute nel presente Capitolato e precedentemente enunciate, nonché al rispetto della normativa in materia e del codice civile.

L'Appaltatore è tenuto comunque al rispetto delle eventuali norme che dovessero intervenire successivamente all'aggiudicazione e durante il rapporto contrattuale.

Tutte le spese relative sono a carico dell'Appaltatore e nulla potrà essere richiesto o preteso per eventuali oneri aggiuntivi derivanti dall'introduzione e dall'applicazione delle nuove normative di cui al comma precedente.

Per quanto non espressamente previsto dal presente Capitolato tecnico, unitamente ai

(A)

relativi allegati, e dagli atti e documenti da esso richiamati, si farà riferimento alle norme del Codice Civile, della legislazione in materia di appalti e forniture, della legislazione in materia di contabilità dello Stato

Le disposizioni di legge e le altre disposizioni previste dal regolamento comunale di disciplina dei contratti nonché dal presente Capitolato non sono derogabili.

40 Risoluzione in via transattiva di controversie riguardanti l'esecuzione del contratto

Per tutte le controversie dipendenti dal contratto circa l'esatta esecuzione delle prestazioni dovute, dovranno preliminarmente essere risolte in via amministrativa mediante l'intervento del RUP, ai sensi dell'art. 211 del D. Lgs. 36/2023 - Accordo bonario per i servizi e le forniture, applicando le disposizioni, in quanto compatibili, di cui all'art. 210 del medesimo decreto.

La risoluzione delle controversie relative a diritti soggettivi ed inerenti all'esecuzione di ciascun contratto relativo al presente accordo può essere definita dall'Amministrazione e dall'appaltatore, avvalendosi di quanto stabilito dall'art. 212 del D. Lgs. 36/2023, mediante transazione ai sensi dell'art. 1965 del Codice Civile.

La proposta di transazione può essere formulata, sentito il RUP:

- dall'appaltatore, per essere presentata all'esame del dirigente competente dell'Amministrazione;
- dal dirigente competente dell'Amministrazione, per essere rivolta all'appaltatore, previa audizione del medesimo.

La transazione deve avere forma scritta, a pena di nullità.

41 Definizione delle controversie

Qualora non si raggiunga l'accordo fra le parti nei termini di cui al precedente articolo 40, la risoluzione delle controversie riguardanti l'Accordo Quadro non rimediabili mediante transazione o accordo simile e con le modalità indicate dal codice di procedura civile, sarà competente in via esclusiva il Foro di Asti.

Il contratto non conterrà la clausola compromissoria.

È comunque fatta salva la devoluzione esclusiva al giudice amministrativo di tutte le controversie riferibili alle fattispecie ed ai casi di cui agli artt. 120 e seguenti del Codice del Processo Amministrativo D. Lgs. 104/2010.

IL DIRIGENTE RIPARTIZIONE
"SERVIZI GENERALI E DI STAFF"
CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
Avv. NARDI Massimo